

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

178° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	22
3 ^a - Affari esteri	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro	»	42
7 ^a - Istruzione	»	78
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	88
11 ^a - Lavoro	»	89
12 ^a - Igiene e sanità	»	94

Comitato paritetico

13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali - Senato) e VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici - Camera) ..	<i>Pag.</i>	101
--	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Finanza pubblica	<i>Pag.</i>	103
------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	106
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	110

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	112
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R (R135 000, C21^a, 0036^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che il 24 aprile scorso il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta gli atti di un procedimento penale nei confronti dell'ex senatore Erminio Boso trasmessi dalla Procura della Repubblica di Roma. Tali atti sono accompagnati dalla lettera con la quale la medesima Procura chiede che il Senato si pronunci circa la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il procedimento penale in questione scaturisce da un atto di querela presentato dal dottor Antonio Fojadelli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nei confronti dell'ex senatore Boso in relazione ad affermazioni da questo espresse in alcune interrogazioni parlamentari il cui testo è stato parzialmente ripreso da un articolo di stampa pubblicato il 20 gennaio 1996 dal quotidiano «Il Corriere delle Alpi».

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CAPALDI, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del giorno precedente.

Il sottosegretario VIGNERI prosegue nella formulazione del parere del Governo sui subemendamenti presentati al nuovo testo dell'articolo 5. Si esprime in senso contrario sui subemendamenti 5.100/136 (limitatamente alla prima parte), 5.100/165, 5.100/137, 5.100/58, 5.100/60, 5.100/166, 5.100/80, 5.100/144, 5.100/143, 5.100/142, 5.100/167 e 5.100/62, limitatamente ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-sexies. Il parere del Governo è invece favorevole sui subemendamenti 5.100/136 (limitatamente alla seconda parte), 5.100/57, 5.100/88 (purchè formulato come aggiuntivo), 5.100/101 (identico al 5.100/114, eventualmente da riformulare), 5.100/29, 5.100/147, 5.100/18, 5.100/140, 5.100/59, 5.100/32 (identico agli altri 5.100/78, 5.100/103, 5.100/116), 5.100/79, 5.100/19, 5.100/141, 5.100/61, 5.100/81, 5.100/62, limitatamente al comma 3-quinquies. Precisa poi che, a seguito di un approfondimento svolto presso i competenti uffici del Ministero del Tesoro, si è appurato che gli emendamenti 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.14, sottoscritti dal relatore e sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, implicano un onere finanziario di complessivi 250 milioni, che sarebbe possibile coprire con gli stanziamenti ordinari.

A questo proposito il presidente VILLONE osserva che si potrà eventualmente pervenire a una riconsiderazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, eventualmente in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI sollecita un chiarimento a proposito del subemendamento 5.100/140. Risponde il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale si tratta di una formula derivata dalla legge n. 142 del 1990. Il senatore BESOSTRI aggiunge che essa sta altresì a denotare quelle attività che presentano una certa consistenza economica. Ancora a proposito del subemendamento 5.100/60, il sottosegretario VIGNERI anticipa che il Governo si riserva di presentare una propria proposta emendativa. In merito invece al subemendamento 5.100/144 il rappresentante del Governo ritiene che il tema dei consorzi non sia stato adeguatamente approfondito, per cui non è opportuno includerlo nel testo in discussione. Sospende invece la propria valutazione riguardo ai subemendamenti 5.100/138, 5.100/164, 5.100/20 (identico agli altri 5.100/77, 5.100/102 e 5.100/115), 5.100/31 (identico agli altri 5.100/104 e 5.100/117). In relazione al subemendamento 5.100/62, comma 3-*quarter*, rileva che esso si presenta connesso all'altro 5.100/105, comma 3-*bis*, presentato dal senatore Pardini. A questo proposito il senatore BESOSTRI motiva l'ultima parte del subemendamento stesso, comma 3-*septies*, relativo al regime tributario per il conferimento di impianti, che egli propone sia analogo a quello vigente per altre fattispecie. Il sottosegretario VIGNERI si riserva quindi di svolgere un approfondimento. Annuncia poi che in vista della successiva seduta presenterà un nuovo testo dell'articolo 5, comprensivo dei subemendamenti ai quali è stato espresso parere favorevole.

Il presidente VILLONE osserva che in tal modo risulterà semplificato l'esame della disposizione, ponendosi in votazione separatamente soltanto i subemendamenti non accolti dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.100,
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 5****Art. 5.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere le parole da: «, se non ricorrono», fino a: «al comma 6». Alla lettera c) dello stesso comma, sostituire la parola: «attribuzione», con la seguente: «affidamento».

Nel comma 6, sopprimere la parola: «privati».

Nel comma 9, dopo le parole: «totalità delle azioni», inserire le seguenti: «o quote».

Nel comma 10, sopprimere le parole da: «, diversi dalla società», fino a: «Art. 23-bis».

Nel comma 12, sopprimere le parole da: «Analogamente», fino a: «personale».

Nel comma 15, sostituire le parole: «agevolazioni a chiunque», con le seguenti: «agevolazioni da chiunque».

Nel comma 17, dopo le parole: «specificamente qualificato», inserire le seguenti: «anche in forma associata».

Al capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere la parola: «strumentale», e le parole: «dalla legge o».

Nel comma 3, sostituire le parole: «nella procedura costituendo apposita società», con le seguenti: «nelle procedure costituendo società dotate».

Nel comma 6, dopo le parole: «perdita di esercizio», inserire le seguenti: «che, tenuto conto dei contributi in conto esercizio, risulti».

Al capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a) e c)» e sostituire le parole da: «L'azienda gode», fino a: «medesimo articolo», con

le seguenti: «All'azienda sovracomunale e sovraprovinciale si applicano le stesse norme applicate alle aziende ed i singoli enti locali».

Al comma 3, sostituire le parole da: «per la gestione associata», fino a: «15 maggio 1997, n. 127», con le seguenti: «che devono coincidere con le aziende sovracomunali e sovraprovinciali di cui al comma 2, possono trasformarsi secondo le norme previste dal comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le aziende speciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono servizi a seguito di convenzioni tra enti locali stipulate ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986 e articolo 24 della legge n. 142 del 1990 conservano tale affidamento anche dopo la trasformazione in società per azioni di cui al comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e fino a naturale scadenza delle convenzioni medesime».

5.100/105

PARDINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere la parola: «strumentale» e sostituire le parole: «comunale e provinciale» con le altre: «dell'ente locale da cui dipendono».

5.100/136

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare, per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale, a distinta società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie.».

5.100/57

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'azienda non può partecipare a procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera anche ai sensi del comma 2.».

5.100/88

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3 sopprimere la parola: «concorrenziali».

5.100/165

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire le parole da: «nella procedura», fino a: «di proprio», con le seguenti: «nelle procedure mediante apposite società dotate», ed aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione a tali procedure concorsuali, le società sopra menzionate possono far valere i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati.».

5.100/101

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/114 (Identico all'em. 5.100/101)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire le parole da: «nella procedura», fino a: «dotata», con le seguenti: «nelle procedure mediante apposite società dotata», ed aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione a tali procedure concorsuali, le società sopra menzionate possono far valere i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati.».

5.100/29

VIVIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «apposita»; sostituire la parola: «dotata» con l'altra: «dotate»; dopo le parole: «maggioritaria» inserire le altre: «con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 22»; aggiungere in fine il seguente periodo: «Le società costituite o partecipate dall'azienda possono far valere, ai fini della partecipazione a procedure concorrenziali, i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati.».

5.100/147

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti».

5.100/137

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti».

5.100/138

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 6, sopprimere le parole da: «Nel caso in cui», fino alla fine del comma.

5.100/164

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 6, secondo periodo dopo la parola: «produzione», inserire le seguenti: «compresi i trasferimenti,» e sopprimere le parole da: «e i servizi», fino alla fine del comma.

5.100/20

VIVIANI

5.100/77 (Identico all'em. 5.100/20)

LUBRANO DI RICCO

5.100/102 (Identico all'em. 5.100/20)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/115 (Identico all'em. 5.100/20)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle province, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione».

5.100/139

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 1, dopo la parola: «territoriali», inserire le seguenti: «contigui o prossimi». Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di ambiti territoriali previsti da leggi nazionali o regionali per la costituzione di società di capitali anche mediante partecipazioni di società controllate da enti locali o per la trasformazione in società di capitali di consorzi ed aziende consortili è sufficiente il consenso di enti locali, che rappresentino la maggioranza degli enti locali interessati e della popolazione residente nell'ambito definito dalla legge.».

5.100/58

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «Per i servizi», inserire la seguente: «pubblici»; nel medesimo comma, dopo le parole: «uno o più servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/18

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «Per i servizi», inserire le seguenti: «a rilevanza economica e imprenditoriale».

5.100/140

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire la lettera «b)» con la seguente: «c)», e sostituire le parole: «alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata,» con le seguenti: «ad una o più società per azioni o a responsabilità limitata controllate dagli enti locali interessati».

Al terzo periodo sostituire le parole da: «L'azienda gode», fino a: «medesimo articolo», con le seguenti: «Alle aziende sovraprovinciali e sovraprovincionali si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti».

5.100/59

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire la lettera: «b)» con la seguente: «c)», e sostituire le parole da: «gode», fino a: «riconosciuta», con le seguenti: «ha lo stesso regime giuridico riconosciuto».

5.100/32

VIVIANI

5.100/78 (Identico all'em. 5.100/32)

LUBRANO DI RICCO

5.100/103 (Identico all'em. 5.100/32)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/116 (Identico all'em. 5.100/32)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione regola i recessi e gli accessi successivi alla stipula della convenzione stessa e l'eventuale costituzione di una società partecipata dalle società controllate dagli enti locali. Con la convenzione gli enti locali possono dare vita ad un consorzio di funzioni».

5.100/60

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, dopo la parola: «affidamento» aggiungere le altre: «in concessione».

5.100/79

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, dopo le parole: «uno o più servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/19

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3 sostituire le parole: «concorrenziale ad evidenza pubblica», con le altre: «concorso pubblico con caratteristiche e modalità di gara pubblica».

5.100/166

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «di uno degli enti, a ciò delegato» con le altre: «dell'ente con maggiore popolazione».

5.100/80

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In particolare la convenzione deve disciplinare le forme di consultazione degli enti interessati e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società per azioni o a responsabilità limitata costituita o partecipata».

5.100/141

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I consorzi fra comuni, province ed altri enti pubblici che hanno per oggetto l'esercizio di attività e di funzioni di pubblico interesse non aventi rilevanza imprenditoriale, restano regolati dalle norme stabilite per gli enti locali dagli ordinamenti vigenti».

5.100/144

ANDREOLLI, DIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione associata dei servizi pubblici a rilevanza economica e imprenditoriale possono trasformarsi secondo le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

5.100/143

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono essere costituiti e conservati unicamente consorzi di funzioni con esclusione di ogni gestione diretta o tramite azienda speciale consortile di servizi pubblici locali».

5.100/61

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione».

5.100/142

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione o la partecipazione dell'ente a società, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.».

5.100/167

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: «affidamento» aggiungere le seguenti: «in concessione».

5.100/81

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire la parola: «costituiti», con le seguenti: «non ancora trasformati», alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23-bis sopra richiamato, i consorzi già adeguati ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operano le modifiche alla convenzione ed allo statuto con atto dell'assemblea.».

5.100/31

VIVIANI

5.100/104 (Identico all'em. 5.100/31)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/117 (Identico all'em. 5.100/31)

ANDREOLLI, DIANA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le società per azioni di cui al comma 51 e seguenti dell'art. 17 della legge 127 del 1997, subentrano nelle gestioni dei pubblici servizi comunque affidate alle aziende speciali, di cui costituiscono trasformazione.

3-ter. Le società per azioni o a responsabilità limitata controllate da aziende pubbliche locali ai sensi dell'art. 2359 del codice civile conservano per 5 anni dalla loro costituzione, purchè avvenga entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titoli, requisiti ed esperienze delle aziende pubbliche locali controllanti per la partecipazione alle procedure concorrenziali per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici locali.

3-quater. Al fine di consentire le trasformazioni delle aziende speciali e la costituzione di società ex artt. 22 e 23-bis della legge 142 del 1990, nonchè la loro partecipazione a procedure concorrenziali, le gestioni in essere al 31 dicembre 1996 possono essere prorogate alla scadenza se anteriore al 31 dicembre 1999 fino ad un massimo di 5 anni. Nel caso di proroga il rinnovo è soggetto a procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.

3-quinquies. Le esistenti società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali, loro aziende o consorzi devono adeguare il loro statuto alla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3-sexies. La revoca unilaterale di cui all'art. 22, comma 13 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituita dalla presente legge, non si applica alle società di capitali derivanti da trasformazione di azienda speciale deliberata anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

3-septies. I conferimenti di impianti dei gestori di pubblici servizi in società costituite e partecipate almeno al 50 per cento dagli enti locali titolari dei pubblici servizi sono assoggettati allo stesso regime fiscale e tributario dei conferimenti di beni degli enti locali, e dei loro consorzi ed aziende in una società di capitali ex articoli 22, comma 4 lettera a) e 23-bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificata dalla presente legge».

5.100/62

BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*) – Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività

regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1, possono, nell'ambito della propria capacità di agire, dare vita ad ogni forma di società o di associazione prevista dal codice civile o dalle leggi.

3. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare: – i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; – le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti; – le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati. Disciplinano inoltre l'erogazione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative i cui organi sono stabiliti con regolamento.

4. La scelta della forma di gestione è deliberata, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6, previo confronto comparativo tra una delle seguenti: *a)* costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società; *b)* affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica; *c)* costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

5. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

6. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata controllate la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

7. I comuni, le province e gli altri enti locali affidano direttamente alle società di cui alla lettera *a)* del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

8. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate.

9. In sede di costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale, diversi dalla società appositamente costituita o partecipata dall'ente locale ai sensi del comma 4 lettera a), oppure costituita da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. Con l'atto di affidamento del servizio vengono conferite ove occorra anche le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

11. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, le eventuali prestazioni accessorie a favore dell'ente, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

12. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente è disciplinato il passaggio del personale.

13. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata deve prevedere espressamente l'ipotesi della revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c.. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

14. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente di cui si gestiscono i servizi.

15. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni a chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

16. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

17. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 3, i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato nell'ambito del servizio di controllo interno.

Art. 23 – (Aziende pubbliche locali e istituzioni) – 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 c.c. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi del successivo articolo 23-bis.

3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare a procedure concorrenziali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale. In tal caso lo statuto prevede che l'azienda concorra nella procedura costituendo apposita società dotata di proprio patrimonio ovvero partecipando, anche con quota maggioritaria, a distinta società dotata di proprio patrimonio, e disciplina le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della

gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione e i servizi da essa gestiti sono affidati a terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10.

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra-comunali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettere *a)* e *b)* ciascun ente delibera la costituzione della azienda sovracomunale o sovraprovinciale, o la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata, destinata a gestire uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione. Ciascun ente conclude contratti di servizio con l'azienda o la società di capitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 11. L'azienda gode della stessa autonomia riconosciuta alle aziende dei singoli enti locali ai sensi del precedente articolo 23, ivi compresa l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo. alla azienda o alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di affidare a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

4. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24, ovvero delegano tali funzioni ad uno di essi, che le esercita nelle forme previste dal comma 17 dell'articolo 22».

2. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«*f)* la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis.»

3. L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi del medesimo articolo 25 per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

5.100

IL GOVERNO

Art. 10.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*quater*.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 – *I*. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale è corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a L. 60.000, al netto delle ritenute di legge.

2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

10.0.11

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*quinquies*.

(Adeguamento dell'onorario giornaliero ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio ed ai componenti dell'ufficio centrale)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000 a

ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 140.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.».

10.0.12

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Onorario giornaliero per i componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica ri-

vestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

10.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-septies.

(Rivalutazione periodica dei compensi ai componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. – 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati periodicamente con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

10.0.14

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

165^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

indi del Presidente

ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame dell'emendamento 12.0.1.

Il relatore SENESE, dopo aver evidenziato le ragioni che rendono opportuno mantenere la previsione dell'isolamento diurno alla quale fa riferimento l'emendamento 12.0.1, manifesta comunque la sua disponibilità a modificare tale emendamento, rivedendo la misura massima dell'isolamento nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 72 del codice penale.

Il senatore FASSONE propone una riformulazione dell'emendamento 12.0.1, volta a ridurre la possibilità di ricorrere all'isolamento diurno.

Il relatore SENESE, riferendosi ai rilievi del senatore Fassone, fa presente la sua disponibilità a prevedere, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 72 del codice penale, che sia fissato per la reclusione

speciale un limite, ad esempio, di trentuno anni al di sotto del quale non sia possibile scendere.

La senatrice SALVATO, pur ribadendo la sua posizione contraria all'isolamento diurno, non condivide la soluzione da ultimo prospettata dal relatore Senese.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del senatore FASSONE, il relatore SENESE modifica l'emendamento 12.0.1, riformulandolo nell'emendamento 12.0.1 (Nuovo testo).

La senatrice SCOPELLITI manifesta forti perplessità circa il testo dell'emendamento in votazione – in particolare per quel che concerne la previsione dell'isolamento diurno – e fa presente che preferirebbe astenersi. Voterà a favore dell'emendamento unicamente in considerazione di esigenze di carattere tecnico-procedurale.

Il senatore GRECO ribadisce la sua contrarietà al modo con cui si è inteso affrontare una problematica complessa e delicata come quella dell'abolizione dell'ergastolo.

Il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 12.0.1, preferendo votare a favore dell'articolo 19 del disegno di legge in titolo che, tra l'altro, prevede la completa abrogazione dell'attuale articolo 72 del codice penale.

Posto ai voti l'emendamento 12.0.1 (Nuovo testo) è approvato.

Il senatore VALENTINO annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale abbandonerà la Commissione, non condividendo l'impostazione e i contenuti del disegno di legge, e si riserva di porre in essere tutte le iniziative possibili, alla luce delle vigenti norme regolamentari, per contrastarne il successivo *iter*.

Il senatore GRECO annuncia che anche il Gruppo Forza Italia abbandonerà la Commissione, con l'eccezione della senatrice Scopelliti, in quanto contrario al disegno di legge in esame, non ritenendo opportuno che il tema dell'abolizione dell'ergastolo venga affrontato in un momento in cui ci si trova di fronte ad una grave crisi della giustizia e ad una recrudescenza dei fenomeni criminali. Non può non tenersi conto del fatto che, ancora oggi, la volontà del popolo italiano, se avesse la possibilità di manifestarsi, ad esempio, con lo strumento del *referendum* propositivo, sarebbe con tutta probabilità contraria all'abolizione di questa pena e confermerebbe l'esito del *referendum* svoltosi oltre sedici anni fa.

Intervenendo a nome del Gruppo Cristiani democratici uniti, anche il senatore CALLEGARO, dichiara che abbandonerà la Commissione in quanto, a prescindere dal merito del disegno di legge in discussione,

non intende prendere parte alla rincorsa verso posizioni di sempre maggiore indulgenza nei confronti dei soggetti che si sono resi colpevoli di gravissimi reati.

Il senatore MILIO dichiara a sua volta che abbandonerà la Commissione in quanto ritiene si stia delineando un complesso di interventi modificativi della normativa vigente che, di fatto, favoriranno i pluriergastolani, mentre renderanno al tempo stesso più difficile la posizione di altri condannati a tale pena, senza che peraltro tutto ciò possa considerarsi un contributo positivo dal punto di vista del rafforzamento del carattere rieducativo della pena.

Il presidente CIRAMI dichiara che l'appartenenza al Gruppo Centro cristiano democratico che fa parte del Polo per le libertà non gli impedirà, quanto meno a titolo personale, di continuare a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda altresì le ragioni della posizione da lui assunta nel corso dell'esame del disegno di legge in discussione

Anche il senatore MELONI preannunzia la sua intenzione di continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 13.2, mentre il relatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.1, soppressivo dell'articolo 13.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, con il voto contrario del senatore FOLLIERI, viene posto ai voti e respinto il mantenimento dell'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo 14, richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che in tal modo si propone di mantenere in vigore l'articolo 176 del codice penale anche nella parte in cui ammette alla liberazione condizionale il condannato alla massima pena quando abbia scontato ventisei anni di detenzione.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è respinto il mantenimento dell'articolo 14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.1 e 16.2, entrambi soppressivi dell'articolo 16.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è respinto il mantenimento dell'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è approvato l'emendamento 17.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 17.2.

Il RELATORE rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo 18, e il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione, che -previa votazione - respinge il mantenimento dell'articolo 18.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.1 e 19.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, risulta approvato l'emendamento 19.1 e, conseguentemente, precluso l'emendamento 19.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 20.12.

Il relatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 20.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione, che approva l'emendamento 20.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.0.1.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 20.0.1, sottolineando come esso sia volto ad affrontare i problemi derivanti dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione speciale, con particolare riferimento alla applicazione del giudizio abbreviato. L'emendamento in questione prevede che, in tale ipotesi, il giudice dovrà determinare la misura della pena della reclusione criminale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Successivamente questa pena, in conseguenza dell'applicazione del rito abbreviato, verrà trasformata in una pena di specie diversa, vale a dire quella della reclusione, e diminuita di un terzo. Il relatore fa comunque

fin d'ora presente la sua disponibilità a modificare la misura della diminuzione di pena prevista.

Interviene quindi il senatore CIRAMI il quale si chiede se non sia più opportuno utilizzare una soluzione di tipo diverso, evitando che, nelle ipotesi di applicazione del rito abbreviato, venga irrogata una pena di specie diversa da quella della reclusione speciale.

Il senatore RUSSO sottolinea come, ai fini qui considerati, un mutamento della specie di pena sia sostanzialmente inevitabile.

Il senatore FASSONE riepiloga le questioni suscitate, in concreto, dal giudizio abbreviato come applicato nell'articolo 442 del codice di procedura penale, ricordando quanto deboli si siano dimostrate le giustificazioni opposte da coloro che ne assumevano la forte valenza verso la celebrazione del giudizio, di fronte alla constatazione che vi si faceva invece ricorso solo se l'indagato aveva tutto da perdere dalla celebrazione del processo ordinario. Ritiene condivisibile l'emendamento portando ad un sesto la originaria proposta di un terzo: la diminuzione per frazione gli appare infatti essere maggiormente graduabile.

Il senatore FOLLIERI condivide la proposta del relatore, nella formulazione appena suggerita; rileva che questa scelta può evitare disparità di trattamento fra le condanne irrogate per il massimo di trentadue anni e chi invece abbia subito la condanna a trenta anni. Ritiene altresì che la conversione della reclusione speciale in reclusione ordinaria rappresenti un incentivo per la celebrazione dei riti alternativi, nell'ottica di quanto il Governo sta portando avanti in un apposito disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento. Sottolinea altresì positivamente in fatto che l'operazione di conversione della reclusione speciale avvenga prima della determinazione della durata complessiva della pena.

Il RELATORE riformula quindi l'emendamento 20.0.1 in un nuovo testo (20.0.1 Nuovo testo) che, senza discussione, è approvato.

La senatrice SCOPELLITI ritira, poi, l'emendamento 21.1 e invita ad intervenire sulle disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento per consentire i tempi di *vacatio* ordinaria.

Il RELATORE presenta allora e dà per illustrato l'emendamento 21.12, interamente soppressivo dell'articolo.

Posto in votazione, il mantenimento dell'articolo 21, non è approvato dalla Commissione.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Senese a riferire positivamente in Assemblea sul disegno di legge n. 211, nel testo risultante dalle modifiche accolte. Lo autorizza, inoltre, ad adottare in sede di coordinamento formale del testo, tutte le modifiche a ciò necessarie.

(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il relatore ha presentato l'emendamento 1.3 che sottopone alla votazione della Commissione.

Il relatore CIRAMI, dopo aver indicato una modifica di carattere formale da apportare all'emendamento 1.3 preannunzia che occorre apportare identiche modifiche con riferimento ai successivi articoli: conseguentemente riformula l'emendamento 1.3 in un nuovo testo (1.3 Nuovo testo).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.3 (Nuovo testo), nonchè l'articolo 1 nel suo complesso nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, fatto proprio dalla senatrice SCOPELLITI, e 2.2 sono respinti dalla Commissione dopo che il RELATORE ha espresso il proprio voto contrario.

Il senatore PETTINATO illustra poi l'emendamento 2.3 sottolineando come esso si proponga di operare sulla situazione di consistente divario esistente fra l'alto numero di provvedimenti di sequestro e la rilevante scarsità di successivi provvedimenti di confisca. Tale divario – prosegue il senatore Pettinato – si accresce nel passaggio tra il primo e secondo grado di giurisdizione poichè in fase di riesame il giudice di secondo grado tende a valutare con particolare severità il rispetto dei presupposti per la irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Il RELATORE è favorevole alla proposta ritenendo che aggiungere ulteriori elementi probatori rafforzi il principio dell'onere della prova a carico dell'indagato di provare la legittima provenienza, di cui al terzo comma dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965.

Il presidente ZECCHINO, rilevando che effettivamente l'attuale formulazione della norma citata determina una palese inversione dell'onere della prova intravede però profili delicati per quanto riguarda la proposta dell'emendamento e ritiene che occorre chiarirne esattamente la portata per evitare difficoltà di interpretazione.

Il senatore FASSONE fa notare che l'emendamento in esame in concreto rischia di svuotare di significato l'articolo 3-ter giungendo a un risultato opposto a quello che si propone di ottenere.

Il senatore PETTINATO ritira, quindi, l'emendamento 2.3.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato.

Il senatore PETTINATO dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 che sono accolti senza discussione dopo che il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE hanno espresso parere favorevole.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore GRECO insiste per la votazione dell'emendamento 3.1 che è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'articolo 3 nel suo complesso.

Si passa all'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento 4.1, che il senatore GRECO aveva rinunciato ad illustrare.

L'articolo 4 è approvato nel suo complesso.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore GRECO dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2 che, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

La Commissione approva poi l'articolo 5 nel suo complesso.

Il RELATORE prospetta, quindi, l'opportunità che la Commissione richieda il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge, rispetto al quale il rappresentante del Governo dovrà esprimere il proprio assenso.

Aderiscono il senatore SENESE per il Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo; il senatore PETTINATO a nome del Gruppo Verdi - L'Ulivo; il senatore FOLLIERI a nome del gruppo del Partito Popolare Italiano e il senatore MELONI per il gruppo Misto; mentre il senatore GRECO, a nome del Gruppo di Forza Italia, si riserva di far conoscere successivamente il proprio orientamento.

Il PRESIDENTE, preso atto degli assensi manifestati, si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Alleanza Nazionale; Lega Nord-per la Padania Indipendente Rifondazione Comunista-Progressisti e Cristiani Democratici Uniti e di trasmettere in tal caso la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato.

La Commissione, conferisce quindi, mandato al relatore Cirami a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1920**Art. 1.**

In tutto l'articolo, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «e il procuratore distrettuale antimafia».

1.3

IL RELATORE

In tutto l'articolo, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «, il procuratore distrettuale antimafia».

Conseguentemente nei restanti articoli, aggiungere, ovunque ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» le altre: «, il procuratore distrettuale antimafia».

1.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere la lettera a).

2.1

CENTARO, GRECO

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».

2.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1 inserire dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis. Al terzo comma, dopo le parole “La legittima provenienza” inserire le seguenti: “e, sulla base degli elementi probatori acquisiti, risulti confermato che essi sono il frutto di attività criminali di tipo mafioso, o ne costituiscono il reimpiego”».

2.3PETTINATO, PIERONI, CORTIANA, RIPAMONTI, SEMENZATO,
SARTO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA, MANCONI,
LUBRANO DI RICCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CENTARO, GRECO

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».

5.2

CENTARO, GRECO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211**Art. 12.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione criminale, si applica detta pena nella misura di anni trentacinque con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione criminale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena della reclusione criminale con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi”»

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella misura di anni trentadue con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi”»

2. Nel terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le parole «L'ergastolano condannato» sono sostituite dalle altre «Il condannato alla reclusione speciale soggetto».

12.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. L'articolo 78 codice penale è così sostituito: "Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). Nel caso di concorso di reati che importano pene detentive o pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare non può essere superiore al quadruplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

a) anni trenta, per la reclusione;

b) lire duecento milioni per la multa e cinquanta milioni per l'ammenda; ovvero lire quattrocento milioni per la multa e cento milioni per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel comma 2 dell'articolo 24».

13.2

SCOPELLITI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

IL RELATORE

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.2

SCOPELLITI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 222 codice penale è così sostituito:

2. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni”».

17.2

SCOPELLITI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

IL RELATORE

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

IL RELATORE

Aggiungere in fine i seguenti punti:

- e) le norme in materia di semilibertà;
- f) le norme in materia di semidetenzione;
- g) le norme in materia di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- h) la libertà vigilata;
- i) l'affidamento in prova al servizio sociale;
- l) l'affidamento in prova per i tossicodipendenti.

19.2

SCOPELLITI

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.12

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione criminale.

2. Il giudice dell'esecuzione determina, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione».

20.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: "Alla pena della reclusione criminale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione criminale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un terzo"».

20.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: "Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un sesto"».

20.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

21.1

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

21.12

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2443) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, il quale osserva che al momento della firma l'accordo in esame costituiva soltanto uno dei numerosi strumenti di collaborazione bilaterale con un paese limitrofo, mentre la coincidenza con la decisione del Consiglio Atlantico di Madrid – circa l'allargamento della NATO – e con le proposte della Commissione di Bruxelles sull'ampliamento dell'Unione Europea conferiscono all'accordo stesso una particolare rilevanza politica. La Slovenia, che nel 1999 sarà in prima fila per il secondo *round* dell'allargamento della NATO e che avvierà presto i negoziati per l'adesione all'Unione Europea, diventa un paese in procinto di integrarsi a pieno titolo nel sistema di alleanze politico-militari dell'occidente.

Il contenuto dell'accordo in esame non prevede obblighi di reciproca difesa nè configura in alcun modo un'alleanza tra i due paesi, ma prevede una più limitata cooperazione militare che si basa su una comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa centrale, orientale e mediterranea, come espressamente è indicato nell'articolo 3. In particolare, sono previsti programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali per la difesa; l'acquisizione di prodotti delle rispettive industrie; l'assistenza reciproca tramite lo scambio di informazioni tecniche e industriali.

Tenuto conto che l'Italia è stato il principale *sponsor* della Slovenia al Consiglio Atlantico di Madrid e che un contingente sloveno partecipa alla missione Alba sotto guida italiana, il relatore Cioni ritiene opportuna una sollecita ratifica dell'accordo.

Il senatore JACCHIA, pur ponendo in risalto il carattere limitato dell'accordo, concorda con il relatore circa l'opportunità della ratifica. Con riferimento al Consiglio Atlantico di Madrid, dichiara di non aver capito le ragioni per cui l'Italia ha insistito per l'immediato allargamento alla Slovenia e alla Romania nonostante l'opposizione degli Stati Uniti.

Il senatore PORCARI dichiara che, nonostante vi sia tra l'Italia e la Slovenia un contenzioso tuttora aperto, voterà a favore del disegno di legge, ritenendo necessario che si superino i rancori del passato e auspicando che anche da parte slovena vi siano riscontri alle numerose prove di amicizia e di generosità che l'Italia ha offerto negli ultimi anni.

Il senatore BRATINA sottolinea l'importanza degli accordi bilaterali tra Italia e Slovenia, che, al di là del contenuto, sono utili anche a creare un nuovo clima su entrambi i versanti del confine nord-orientale. Peraltro non è vero che nel passato vi siano state soltanto tensioni tra i due popoli: gli scambi commerciali e culturali sono stati invece assai intensi e numerose famiglie di Lubiana sono di origine italiana. Successivamente i dolorosissimi eventi del primo e del secondo dopoguerra, dovuti a gravi errori commessi dal governo italiano e da quello jugoslavo, hanno diviso i due popoli e alimentato rancori che devono essere superati dalle nuove generazioni.

La recente politica del Governo italiano e, in particolare, l'appoggio all'ingresso della Slovenia nella NATO dimostrano che i due Stati hanno interessi convergenti e desiderano costruire un rapporto fondato sull'amicizia e sulla cooperazione.

Il senatore TABLADINI ricorda che il popolo sloveno ha coraggiosamente riconquistato la sua libertà e, pertanto, merita rispetto e ammirazione. In passato sia l'Italia che la Jugoslavia hanno commesso gravi errori e si sono macchiate di colpe gravissime, come la tragedia delle foibe; ma è ora necessario guardare all'avvenire per costruire un rapporto fondato sull'amicizia e la collaborazione.

Il senatore ANDREOTTI, ribadita la sua convinzione che debba essere riconsiderato l'intero processo di allargamento della NATO, ritiene che sia stato commesso un grave errore scegliendo tra i paesi candidati soprattutto in base alla considerazione dei costi dell'ampliamento. Occorre invece ripartire dai negoziati del disarmo, con l'obiettivo di giungere a un completo smantellamento delle armi nucleari; su tale base sarà poi possibile impostare una difesa europea con costi sostenibili.

Per quanto riguarda il contenzioso bilaterale con la Slovenia, fa presente che il Parlamento di Lubiana nei giorni scorsi ha approvato una legge che consente l'accesso alla proprietà immobiliare per gli stranieri, rimuovendo così il principale ostacolo alla soluzione dei problemi tuttora controversi. In ogni caso ritiene che tale contenzioso sia stato inopportuno enfatizzato e andrebbe perciò ricondotto alle sue reali dimensioni.

La senatrice SQUARCIALUPI si dichiara favorevole all'accordo in esame, che può contribuire a superare definitivamente le ferite del passato. A tal riguardo, occorre ricordare anche le colpe della parte italiana per poter esprimere un giudizio storico equilibrato: durante la seconda guerra mondiale Lubiana divenne una provincia italiana e fu poi annessa al Terzo Reich, che poté contare sul collaborazionismo di numerosi italiani.

Tale passato sembra però già superato dalla gente delle zone di confine, poichè esistono numerosi programmi culturali e manifestazioni religiose comuni, che dimostrano la volontà di un buon vicinato. È auspicabile dunque che presto Italia e Slovenia possano trovarsi affiancate dentro l'Unione Europea.

Il senatore PORCARI respinge con sdegno l'interpretazione storica della senatrice Squarcialupi, che pretende di addebitare agli italiani anche le colpe per ciò che fecero in Slovenia i nazisti. Pertanto dichiara che si asterrà nella votazione sul disegno di legge, non potendo associarsi a un simile esercizio di autoflagellazione e di svilimento della dignità nazionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara favorevole all'accordo in considerazione del suo reale contenuto. Rilevato poi che non sono chiare le ragioni per cui gli Stati Uniti e altri paesi – tra i quali la Germania e il Regno Unito – si sono opposti all'adesione immediata di Slovenia e Romania alla NATO, ritiene interessante conoscere i retroscena del Consiglio Atlantico di Madrid. In particolare, bisognerebbe sapere le ragioni per cui si è preferito un ampliamento verso Nord-Est e se vi siano stati timori per le reazioni della Russia.

Il presidente MIGONE ricorda che il trattato istitutivo della Società delle Nazioni non fu ratificato dagli Stati Uniti per l'opposizione del Senato; con tale precedente è comprensibile la preoccupazione della Casa Bianca di contenere il più possibile l'allargamento della NATO per evitare una clamorosa sconfessione parlamentare. L'Italia e la Francia hanno tentato di riequilibrare l'ampliamento da un punto di vista geo-strategico e, contemporaneamente, intendevano premiare il paese dell'ex Jugoslavia che ha saputo imboccare prima e meglio degli altri la strada della democrazia.

In ogni caso l'allargamento della NATO è una porta che deve restare aperta, nella prospettiva di una graduale trasformazione dell'Alleanza atlantica in un sistema di sicurezza collettiva per l'intera Europa.

Il senatore JACCHIA pone in risalto che il ministro Dini, nella seduta di giovedì scorso, non ha affatto spiegato le ragioni della posizione italo-francese; è comunque pretestuoso enfatizzare l'importanza strategica del Mediterraneo, poichè nessuno più degli Stati Uniti è consapevole di tale realtà. In verità l'atteggiamento prudente

della Casa Bianca si spiega soprattutto con la volontà di non irritare la Russia ammettendo nella NATO anche la Romania.

Il senatore FOLLONI concorda con il senatore Tabladini nell'affermare che il popolo sloveno merita rispetto per il modo in cui ha saputo conquistare la sua libertà e per essersi subito orientato verso un'integrazione con l'Europa occidentale. Pertanto voterà a favore del disegno di legge.

Il relatore CIONI, constatato il consenso generale per il contenuto dell'accordo, esprime rammarico per la posizione del senatore Porcari e lo invita a riconsiderare il suo orientamento, che rischia di alimentare equivoci. Nel momento in cui si imposta un nuovo corso nei rapporti tra l'Italia e la Slovenia non si può guardare al passato, tanto più che l'orrore per le foibe è comune a chiunque abbia un concetto alto dell'umanità.

Dichiara poi di condividere la posizione sostenuta dal Governo italiano al Consiglio Atlantico di Madrid, osservando che non vi possono essere dubbi circa le ragioni dell'appoggio alla Slovenia, mentre resta da chiarire perchè gli USA sono stati contrari a un suo ingresso immediato.

Il senatore PORCARI, raccogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e tenuto anche conto delle posizioni espresse da altri rappresentanti del Polo per le libertà, dichiara che voterà a favore del disegno di legge. Resta naturalmente il suo più fermo dissenso verso qualsiasi interpretazione storica che colpevolizzi l'Italia anche al di là delle sue effettive responsabilità.

La senatrice SQUARCIALUPI precisa di aver affermato che anche la Slovenia ha molto sofferto durante l'occupazione italiana e poi quando fu assoggettata al dominio del Terzo Reich, che potè contare sulla collaborazione della Repubblica sociale italiana. Peraltro tali rancori sono stati in larga parte superati dalle popolazioni interessate, che desiderano un rapporto di reciproco rispetto e di collaborazione.

Il senatore BRATINA esprime il suo duplice disagio per ciò che è stato fatto in passato da entrambe le parti e l'angoscia per la speculazione politica avvenuta sul dolore delle popolazioni.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2481) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta di ieri si è già svolta la discussione generale e che tutti i senatori intervenuti, ad eccezione

del senatore Tabladini, si sono dichiarati favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

(Esame e rinvio)

Il relatore FOLLONI illustra la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale ricordando che essa fa fronte a un problema che si è ampliato negli ultimi decenni, a cui occorre fornire un quadro normativo chiaro per evitare i paralleli traffici illeciti che hanno caratterizzato le richieste di adottabilità in campo internazionale. Con questa Convenzione gli Stati di provenienza dei bambini adottivi si impegnano a privilegiare innanzitutto soluzioni nazionali e a fornire una regolamentazione uniforme in materia: in proposito ricorda che l'Italia con la legge n. 183 del 1983 ha disposto norme molto avanzate rispetto ad altri paesi e queste disposizioni vengono ora integrate per permettere l'esecuzione della convenzione in esame. Sottolinea innanzitutto gli aspetti positivi dell'accordo volto a creare una cooperazione fra Stati, indicandone i punti rilevanti: in primo luogo è stabilito che l'adozione avvenga solo dopo la dichiarazione di adottabilità del minore nel paese di origine, comprendendo altresì il necessario consenso dei parenti; si definisce inoltre una procedura trasparente fra reciproci tribunali e autorità centrali istituite in ciascun paese firmatario.

Raccomandando senz'altro la ratifica della convenzione ritiene utile illustrare le necessarie modifiche da apportare alla normativa italiana per recepire ed applicare all'interno le modalità di attuazione. In primo luogo si pone l'accento sull'interesse primario ed esclusivo del minore al centro dell'adozione, richiamandosi ai principi della Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo: si tutela dunque non il concetto di possesso dei genitori adottivi ma la piena espletazione del diritto del minore a una vita affettiva equilibrata. Proprio la dimensione affettiva sarà oggetto di cure di una serie di organismi paralleli che forniscano il sostegno psicologico necessario alle parti in ogni fase della procedura di fronte ai tribunali italiani e stranieri, responsabilizzando a tale fine i servizi degli enti locali, presumendo che essi siano in grado di predisporre l'operatività dato che la legge stessa non ne precisa l'ambito. Viene istituita presso ogni paese un'autorità centrale, denominata Alta Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in collegamento con gli analoghi organismi degli altri paesi, costituisce il punto di ri-

ferimento di tutti i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale.

Viene sancita altresì piena uguaglianza dei diritti fra italiani e stranieri sin dal momento in cui il minore entra in territorio italiano, anche in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie al perfezionamento dell'adozione. Sull'idoneità dei genitori adottivi la convenzione non si pronuncia sulla *vexata quaestio* circa la possibilità di effettuare adozioni da parte di coppie o di singoli e pertanto in materia vige la norma interna di ciascun paese.

Ricorda che il procedimento inizia con una dichiarazione di disponibilità all'adozione depositata presso il tribunale dei minori il quale avvia una procedura di verifica coadiuvato dagli organismi previsti ai fini del sostegno psicologico e materiale e, per fornire il più possibile un elemento di certezza, si fissa in nove mesi il termine del procedimento. Un'altra novità è costituita dalla previsione del congedo dal lavoro data la necessità di impegno dei genitori sia per l'espletamento procedurale sia per l'inserimento familiare e sociale del minore. Sottolinea che per gli Stati non firmatari della Convenzione dell'Aja è stata prevista la possibilità di adozione solo in caso di accordi bilaterali esistenti, per evitare l'instaurazione di procedure parallele che diano luogo a percorsi truffaldini volti ad evitare i vincoli stabiliti dalla convenzione.

Il testo presentato dal Governo si presta infine a qualche rilievo critico cui si provvede con proposte di modifica contenute negli emendamenti. In particolare si propone di sostituire l'articolo 37 nel senso di stabilire che i dati riguardanti i genitori naturali dell'adottato debbano essere custoditi e conservati in segreto presso l'autorità centrale, in modo da non fornire quelle informazioni che possano aprire la via ad una rincorsa con esiti psicologici devastanti. Con altri emendamenti invece si affronta il problema della copertura finanziaria riconducendo ad una sola fonte la copertura dell'onere. Invitando infine i membri della Commissione a prendere visione della documentazione predisposta, raccomanda un *iter* rapido di approvazione del provvedimento in esame.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

91^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(619) COSTA. - Carta dei diritti del contribuente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, al disegno di legge n. 1286, assunto come testo base dalla Commissione.

Dopo aver dichiarato assorbito l'emendamento 1.7, in considerazione dell'accoglimento dell'emendamento 1.6, il Presidente pone ai voti, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, l'emendamento 2.4, che viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore PASQUINI riformula l'emendamento 3.1 sopprimendo alla fine le parole: «dopo la sua definitiva conversione in legge». Sul testo riformulato si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU. Posto quindi ai voti l'emendamento viene approvato, nel testo riformulato.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.5, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, riferiti al nuovo testo del comma 1 accolto con l'emendamento 3.1; sono parimenti posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Si passa quindi ad esaminare emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Sull'emendamento 3.0.3 il RELATORE esprime parere favorevole a condizione che il testo sia modificato eliminando il secondo comma e sostituendo il primo con le parole: «L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge».

Sul testo riformulato dal senatore Azzollini si esprime favorevolmente anche il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.0.3 (n.t.).

Con l'espressione del parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, la Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare.

Con il parere favorevole del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.1.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Il relatore PASQUINI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5 a condizione che esso sia modificato prevedendo la soppressione delle parole da: «salvo» fino alle parole: «diritto di accesso». Sul nuovo testo riformulato - 4.5 (n.t.) si esprime favorevolmente anche il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti l'emendamento 4.5 (n.t.) viene accolto.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.9 e 4.10 sui quali il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU avevano espresso parere contrario.

Con il parere favorevole del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.8.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si danno quindi per illustrati.

Il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU si esprimono favorevolmente sull'emendamento 5.2, il cui testo va integrato aggiungendo infine il seguente periodo: «Nulla è innovato rispetto alla disciplina delle notificazioni degli atti tributari».

Tale emendamento, così riformulato, messo ai voti, è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU viene quindi respinto l'emendamento 5.1, e viene poi accantonato l'emendamento 5.3.

L'emendamento 5.4, sul quale si erano espressi negativamente il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO, posto ai voti, viene quindi respinto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.5, sul quale si erano espressi favorevolmente il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU.

Su invito del relatore PASQUINI, il senatore AZZOLLINI riformula l'emendamento 5.6, sul quale si esprime favorevolmente anche il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 (n.t.) l'emendamento viene approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5.7 –sul quale si erano espressi negativamente il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU – viene accolto l'emendamento 5.8, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, vengono respinti gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Dopo che il presentatore, su invito del RELATORE, ha riformulato l'emendamento 5.11 – 5.11 (n.t.) – posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario MARONGIU, tale emendamento viene accolto.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, viene quindi accolto l'emendamento 5.16.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Su invito del RELATORE, i presentatori riformulano l'emendamento 6.4 – 6.4 (n.t.) – sul quale si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 viene quindi accolto.

Viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 6.3, nel testo riformulato dal presentatore – 6.3 (n.t.).

L'emendamento 6.5 viene quindi accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

92^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(619) COSTA. – Carta dei diritti del contribuente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge n. 1286, assunto come testo base.

Il relatore PASQUINI esprime parere contrario sull'emendamento 5.3. Su tale emendamento il sottosegretario MARONGIU invita i proponenti al ritiro in quanto giudica più adeguato il testo del disegno di legge.

Accogliendo l'invito, il senatore AZZOLLINI ritira l'emendamento 5.3.

Su invito del relatore PASQUINI, il senatore AZZOLLINI riformula l'emendamento 6.5 volto ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 6, aggiungendo le parole «Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».

Posto ai voti, viene quindi accolto il testo così modificato dell'emendamento 6.5 (n.t.).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, che i rispettivi presentatori rinunziano ad illustrare.

Il relatore PASQUINI ritira l'emendamento 7.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.4 a condizione che esso sia riformulato prevedendo che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione.

Sul testo così riformulato dal senatore ROSSI, il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 7.4 (n.t.).

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.11.

L'emendamento 7.10 viene momentaneamente accantonato.

Sull'emendamento 7.12, il relatore PASQUINI esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato eliminando le parole da «nè possono» fino alla fine dell'emendamento.

Sull'emendamento così riformulato dal senatore AZZOLLINI si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 7.12 (n.t.).

Sull'emendamento 7.13, il relatore PASQUINI esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato eliminando le parole da «il contribuente» fino alla fine dell'emendamento.

Sull'emendamento così riformulato dal senatore AZZOLLINI si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 7.13 (n.t.).

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 e 7.0.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8, che i rispettivi presentatori rinunziano ad illustrare.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che i rispettivi presentatori rinunziano ad illustrare.

Sull'emendamento 9.2 il relatore esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato nel senso di aggiungere alla parola «sanzioni» le parole «nè richiesti interessi moratori».

Sul testo così riformulato dal senatore AZZOLLINI si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 9.2 (n.t.).

Con il parere favorevole del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 9.3, sul quale avevano espresso parere contrario il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Il relatore PASQUINI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 a condizione che esso sia riformulato eliminando le parole da «nè di qualsiasi» fino alla fine dell'emendamento.

Sul testo così riformulato dal senatore AZZOLLINI esprime parere favorevole il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 9.4 (n.t.).

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che i relativi proponenti rinunciano ad illustrare.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5.

Il relatore PASQUINI ritira l'emendamento 10.2.

Su invito del relatore PASQUINI, i presentatori riformulano l'emendamento 10.6, nel senso di sostituire la parola «vincola» alla parola «rileva».

La Commissione quindi accoglie l'emendamento 10.6 (n.t.), sul quale il Sottosegretario Marongiu ha espresso parere favorevole.

L'emendamento 10.7 viene quindi momentaneamente accantonato.

Il relatore PASQUINI ritira l'emendamento 10.8.

I presentatori illustrano l'emendamento 10.9 (n.t.), riformulato su indicazione del relatore PASQUINI, che si riferisce sia al comma 2 che al comma 3 dell'articolo 10.

Sul testo così riformulato si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 10.9 (n.t.).

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.11, 10.14, 10.15 e 10.16.

Il relatore PASQUINI ritira tutti i rimanenti emendamenti da lui presentati all'articolo 10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 11.1.

Con il parere favorevole del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 11.2.

Su invito del relatore PASQUINI, il senatore AZZOLLINI riformula l'emendamento 11.7.

Sul testo riformulato (emendamento 11.7 n.t.) si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 11.7 (n.t.).

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 11.3.

Su invito del relatore PASQUINI, il senatore AZZOLLINI riformula l'emendamento 11.4, volto ad inserire dopo le parole «può rivolgersi» la parola «anche».

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 11.4 (n.t.).

La Commissione approva quindi l'emendamento 11.5, con il parere favorevole del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 11.6 e 11.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, che i rispettivi presentatori, rinunciano ad illustrare.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 12.1.

Su invito del relatore PASQUINI, i presentatori riformulano l'emendamento 12.2.

Con il parere favorevole del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 12.2 (n.t.).

Il relatore PASQUINI illustra congiuntamente la riformulazione degli emendamenti 12.3 e 12.5, finalizzati a disciplinare i criteri di scelta del Garante del contribuente ed a fissare i criteri per la nomina del Presidente. In particolare, egli sottolinea l'opportunità che il Presidente venga scelto tra i soggetti appartenenti alla categoria dei magistrati, degli avvocati dello Stato, dei professori universitari e dei notai.

Sulla nuova proposta del relatore si esprime favorevolmente il sottosegretario MARONGIU, che condivide, tra l'altro, la riduzione del numero dei componenti del Garante da 5 a 3.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 12.3 (n.t.) e 12.5 (n.t.).

Vengono pertanto dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.4 e 12.6.

Con il parere contrario del relatore PASQUINI e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 12.8 e 12.7.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 12.9, che, peraltro, giudicano condivisibile nello spirito.

Dopo un intervento del senatore AZZOLLINI, che si dichiara disponibile a riformulare la sua proposta, interviene il sottosegretario MARONGIU che propone il seguente emendamento, in sostituzione dell'emendamento 12.9: al comma 8 dopo le parole «per l'informazione del contribuente», inserire le seguenti «, al fine dell'avvio di un eventuale procedimento disciplinare» (emendamento 12.100).

Posti separatamente in votazione, viene respinto l'emendamento 12.9, mentre è accolto l'emendamento 12.100.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 13.

Il relatore PASQUINI si rimette al Governo sull'emendamento 13.0.1.

Dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario MARONGIU, il quale peraltro specifica che il Governo è impegnato sul fronte della trasparenza e leggibilità della norma tributaria, interviene il senatore D'ALÌ il quale sollecita l'Esecutivo a tener conto dei principi di trasparenza e chiarezza della norma tributaria sanciti dal disegno di legge.

L'emendamento, posto ai voti, è poi respinto.

Sull'emendamento 7.10, precedentemente accantonato, il relatore PASQUINI esprime parere contrario.

Il senatore D'ALÌ fa presente che esistono casi di penalità ed interessi di mora applicati dalla pubblica amministrazione, non solo in campo tributario, che si sostanziano in rivalutazioni ben superiori ai tassi di interesse giudicati usurari in applicazione della legge sull'usura varata lo scorso anno.

Dopo gli interventi del sottosegretario MARONGIU, che si esprime negativamente sull'emendamento 7.10, e del Presidente ANGIUS, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 7.10.

Sull'emendamento 10.7, precedentemente accantonato, il relatore PASQUINI si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario sull'emendamento 10.7, sottolineandone la incoerenza rispetto a quanto già definito al comma 2 dell'articolo 10, in relazione al diritto di interpello.

Modificando il parere precedentemente espresso, il relatore PASQUINI esprime parere contrario sull'emendamento 10.7 che, posto ai voti, viene respinto.

Il Presidente ANGIUS avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso:

che il Governo ha ritenuto opportuno emanare uno statuto dei diritti dei contribuenti, al fine di emanare norme che assicurino certezze del diritto tributario e rispetto nei confronti dei cittadini, sempre chiamati a fronteggiare con le proprie risorse personali i disavanzi del bilancio dello Stato;

che la necessità di difendere i contribuenti nasce dalla consapevolezza che essi siano in stato di soggezione nei confronti dell'Erario;

che la stessa situazione di soggezione nei confronti dello Stato si deve riconoscere agli enti locali, i quali troppo spesso negli ultimi tempi sono stati penalizzati con continui tagli ai fondi stanziati per la finanza locale, a causa della necessità di ridurre almeno due volte l'anno il *deficit* pubblico;

che la riduzione degli stanziamenti provoca ingenti disagi alla programmazione di spesa degli enti stessi, riducendo di fatto la possibilità di realizzare gli obiettivi prefissati, con grave danno all'autonomia di gestione e politica dei loro amministratori,

impegna il Governo:

a presentare un analogo disegno di legge per introdurre nell'ordinamento vigente norme a tutela dei diritti degli enti locali, che contenga soprattutto norme idonee ad eliminare l'arbitrarietà del Governo di poter sottrarre risorse agli enti locali quando la gestione dell'esercizio è già in corso.

(0/1286-619/1/6)

ROSSI

Il Presidente ANGIUS dichiara quindi inammissibile tale ordine del giorno, per estraneità alla materia trattata nel disegno di legge.

Con il solo voto contrario del senatore ROSSI, la Commissione dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1286, nel testo modificato dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 619.

La Commissione autorizza poi il relatore ad apportare al testo stesso le modifiche di mero carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per esigenze di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1286**Art. 3.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento dopo la sua definitiva conversione in legge».

3.1

PASQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «effetto retroattivo» aggiungere le seguenti: «e non si applicano ai rapporti pendenti alla data della loro entrata in vigore».

3.2

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, anche relativamente alla disciplina dei tributi periodici, allorchè introducano aggravamento di tributi o di procedure o di adempimenti a carico del contribuente».

Sopprimere il secondo periodo.

3.5

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «tributi periodici» aggiungere le seguenti: «e dei relativi acconti».

3.3

ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le norme modificative della disciplina di tributi o contributi periodici possono hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore».

3.6

VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dei tributi periodici» a: «di imposta precedenti» con le seguenti: «dei tributi periodici possono essere introdotte modifiche solo con effetto da periodi di imposta successivi».

3.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono essere apportare modifiche ai tributi periodici relativi al periodo d'imposta in corso, se già decorso il primo semestre dello stesso».

3.8

ROSSI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le leggi costitutive di nuovi tributi o modificative della struttura di tributi esistenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale termine può essere più ampio qualora le leggi di cui al periodo precedente prevedano l'emanazione di disposizioni di attuazione.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le disposizioni relative a modifiche strutturali di tributi periodici entrano in vigore non anteriormente al primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

3.9

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 2, dopo le parole: «entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «, nè possono disporre il versamento di anticipi d'imposte, in scadenze diverse da quelle prefissate dalla legge che le istituisce».

3.10

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le leggi tributarie onerose per il contribuente, di regola, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione e comunque non possono entrare in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione».

3.11

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini contenuti nelle leggi tributarie, relativi a scadenze di adempimenti posti a carico del contribuente, possono essere prorogati solo in occasione del verificarsi di impedimenti oggettivi, che ne ostacolano l'adempimento. Il provvedimento di proroga di termini deve indicare esplicitamente la motivazione».

3.12

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La prescrizione dei termini per gli accertamenti di imposta non può essere prorogata».

3.13

ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto al rimborso dei crediti d'imposta)

1. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare ai contribuenti i crediti d'imposta, aumentati dell'interesse del 6 per cento, decorrente dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, entro il termine perentorio di 18 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

2. Per i rimborsi effettuati oltre il predetto termine, sono dovuti al contribuente per l'ulteriore ritardo interessi di mora nella misura semestrale del 12 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono previste sanzioni a carico del personale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, responsabili dei mancati rimborsi dei crediti d'imposta entro il termine perentorio di cui al comma precedente.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai crediti maturati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.1

ROSSI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Compensazione fra crediti e debiti d'imposta)

1. Per le imposte per le quali è prevista una dichiarazione unica, è consentito effettuare in sede di dichiarazione la compensazione fra i crediti ed i debiti relativi alle stesse.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.2

ROSSI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Utilizzo della legge ordinaria e del decreto-legge in materia tributaria)

1. L'istituzione di nuovi tributi o la modifica strutturale di tributi esistenti può essere attuata esclusivamente con legge ordinaria.

2. Le disposizioni tributarie possono essere attuate con decreto-legge esclusivamente nel caso in cui non modifichino la struttura dei tributi».

3.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge».

3.0.3 (Nuovo testo)

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Norme in materia di tassazione «una-tantum»)

1. Le tasse o i tributi istituiti «una-tantum», per particolari esigenze contingenti, non possono essere prorogate oltre il periodo fissato dalla legge istitutiva e non possono essere riproposti.

2. Le tasse «una-tantum», introdotte allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo, devono essere restituite obbligatoriamente ai contribuenti, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Alla restituzione si provvede tramite rimborso diretto oppure attribuendo al contribuente un credito d'imposta da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi. La scelta della forma del rimborso è effettuata dal contribuente stesso.

3.0.4

ROSSI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: «assume» con le altre: «deve assumere».

4.1

BOSELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle disposizioni amministrative» con le seguenti: «delle disposizioni anche regolamentari».

4.2

VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «ufficio impositore», aggiungere le seguenti: «e mediante collegamento internet».

4.3

ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine: «i testi devono contenere anche il contenuto delle disposizioni normative interessate nonché l'indicazione della giurisprudenza di legittimità che sia da considerare consolidata».

4.4

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire la parola: «porta» con le altre: «deve portare» e sostituire le parole da: «salvo» a «presente articolo» con le altre: «Il Ministro delle finanze è delegato ad emanare le disposizioni di attuazione del presente articolo».

4.5

BOSELLO

Al comma 2, sostituire la parola: «porta» con le altre: «deve portare» e sopprimere le parole da: «salvo» fino a: «diritto di accesso».

4.5 (Nuovo testo)

BOSELLO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «idonei», inserire le altre: «, anche telematici».

4.6

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mezzi idonei», aggiungere le seguenti: «, compreso il collegamento via internet».

4.7

ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che devono comunque garantire la possibilità del contribuente di ottenere il testo degli atti richiesti anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici».

4.9

VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In assenza di norme interpretative i comportamenti assunti in buona fede dal contribuente sulla base dell'interpretazione dottrinale corrente non sono sanzionabili».

4.10

PASQUINI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 relativo ai poteri regolamentari dei Ministri in materia di loro competenza, vengono definiti i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle risoluzioni emanate oltre alle altre disposizioni di attuazione del presente articolo».

4.8

PASQUINI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola da: «Ferma restando» a: «amministrazione finanziaria» con le altre: «L'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provenienti dalla amministrazione finanziaria deve essere comunque garantita».

5.2

BOSELLO

Al comma 1, dopo le parole: «dall'amministrazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e dai concessionari della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;».

5.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione» con le seguenti: «presso l'ultimo domicilio fiscale del contribuente».

5.3

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 1, aggiungere in fine: «su richiesta del contribuente, la notificazione e comunicazione degli atti tributari possono essere validamente eseguite con mezzi telematici».

5.4

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fatta salva» a: «comma 5».

5.5

BOSELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione» con le seguenti: «richiede al contribuente di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito».

5.6

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito».

5.6 (Nuovo testo) VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sopprimere il comma 3.

5.7 BOSELLO

Al comma 3, dopo le parole: «propria comunicazione siano» inserire le seguenti: «messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano».

5.8 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'amministrazione finanziaria deve provvedere ad emanare tempestivamente i regolamenti nonché a pubblicare tempestivamente le circolari, le risoluzioni e ogni altro atto che riguardi le funzioni ed i procedimenti dell'amministrazione stessa».

5.9 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sopprimere il comma 4.

5.10 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «fermo restando» fino a: «documenti» con le altre: «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti».

5.11 (Nuovo testo) BOSELLO

Al comma 4, sostituire le parole da: «fermo restando» a: «documenti» con le altre: «Al contribuente non possono essere richiesti documenti».

5.11 BOSELLO

Al comma 4, dopo le parole: «o di altra pubblica amministrazione» aggiungere: «ovvero di enti e istituzioni pubbliche, comunque denominate».

5.12 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il contribuente ha diritto alla tutela delle informazioni relative alla sua posizione fiscale».

5.13 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il contribuente ha diritto di intervenire in contraddittorio in tutti i casi in cui l'amministrazione finanziaria liquidi imposte od accerti maggiori imposte o applichi sanzioni prendendo in considerazione fatti, documenti o prove diversi da quelli indicati o prodotti dal contribuente. L'amministrazione finanziaria è tenuta ad invitare il contribuente a produrre documenti ed a fornire informazioni prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalle liquidazioni dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, venga riconosciuto un rimborso d'imposta minore di quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazioni delle precedenti disposizioni».

5.14 BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 5, dopo le parole: «di tributi» e: «di imposta», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «o contributi».

5.15 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 5, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale» aggiungere: «o con mezzi indicati nel comma 1».

5.16 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le modalità, i termini, la forma e l'organo, amministrativo o giurisdizionale, dinanzi al quale l'atto è ricorribile».

6.1 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «termine» aggiungere le seguenti: «, la forma».

6.2 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono nulli gli atti emessi in violazione delle precedenti disposizioni».

6.4 BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili».

6.4 (Nuovo testo) BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «l'autorità, amministrativa o giurisdizionale,» con le seguenti: «l'organo, amministrativo o giurisdizionale».

6.3 ROSSI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «L'Autorità amministrativa o giurisdizionale» con le seguenti: «L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa».

6.3 (Nuovo testo) ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutte le forme di prelievo devono essere chiaramente espresse sul titolo di riscossione».

6.5 D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».

6.5 (Nuovo testo) D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I versamenti effettuati dal contribuente in eccedenza rispetto al dovuto sono utilizzabili a scomputo dei versamenti successivi dovuti per il medesimo tributo, purchè il contribuente comunichi all'Amministrazione finanziaria le modalità con cui ha operato. Il Ministro delle finanze, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, provvede ad emanare le disposizioni relative ai tempi e modi per giungere alla compensazione totale tra posizioni di debito e credito dei contribuenti persone fisiche e persone giuridiche».

7.1 PASQUINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contribuente può utilizzare i versamenti periodici effettuati in eccedenza a detrazione dei versamenti successivi dovuti per i tributi di qualsiasi natura. Inoltre, può utilizzare i crediti di imposta derivanti da dichiarazioni per i successivi pagamenti di imposta di qualsiasi natura, anche periodici».

7.4 ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione».

7.4 (Nuovo testo) ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore a quanto effettivamente dovuto entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero alla possibilità di compensare tra loro tutte le posizioni creditorie e debitorie».

7.2 D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammontare complessivo delle eccedenze di imposta o contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le relative modalità e procedure di attuazione».

7.3 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Lo scomputo di cui al comma 1, può essere richiesto anche per versamenti dovuti alla stessa amministrazione per tributi diversi ovvero per tributi, comunque denominati, da versare al medesimo concessionario della riscossione» *conseguentemente, al comma 3, aggiungere:* «le disposizioni di attuazione relative al comma 1-bis del presente articolo sono adottate con uno o più decreti, d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate».

7.5 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

7.6 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo: «I termini per il pagamento della prima o unica rata del ruolo sono fissati in sessanta giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento per i crediti erariali ed in trenta giorni per i crediti non erariali. I termini per il pagamento dell'avviso di mora sono stabiliti in dieci giorni in caso di precedente notificazione della cartella dei pagamenti, in sessanta giorni, senza pagamento, di interessi di mora, compensi e spese di qualsiasi natura, in caso di mancata notifica della cartella per i crediti erariali e trenta giorni per i crediti non erariali».

7.7 ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «sedici» con l'altra: «trenta».

7.8

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «sedici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

7.9

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'applicazione di interessi di mora e l'erogazione di sanzioni e penalità non conseguenti a mancati versamenti per dolo o colpa gravi del contribuente non possono complessivamente superare il saggio di interesse previsto dalle normative vigenti in tema di reato di usura».

7.10

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contribuente che, per uno stesso atto o per un'unica operazione, è tenuto a corrispondere tributi comunque denominati, può eseguire un unico versamento accompagnato da apposita distinta nella quale sono indicati i tributi cui si riferisce il versamento stesso».

7.11

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile nè possono derogare ai principi generali dettati dal codice civile in materia di prescrizione e di decadenza».

7.12

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile».

7.12 (Nuovo testo)

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorchè stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione; il contribuente che fosse obbligato a produrre un atto o documento del quale non sia più legittimamente in possesso, può rilasciare in sua sostituzione dichiarazione autentica a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

7.13 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorchè stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione».

7.13 (Nuovo testo) PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 3.

7.14 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «adottato» a: «competenza».

7.15 BOSELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La piena esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva deve essere condizionata alla definitività del rapporto tributario. Fino alla definizione del rapporto, l'amministrazione finanziaria può chiedere che il contribuente presti idonea fideiussione».

7.16 D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fediussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato una volta che sia stata definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o che era dovuta in misura minore a quella accertata o che sia intervenuto il pagamento del tributo o che sia stato effettuato il rimborso».

7.17 BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Perentorietà dei termini per l'effettuazione dei rimborsi)

1. Nei casi in cui l'amministrazione finanziaria sia tenuta ad effettuare rimborsi di tributi non dovuti o versati dal contribuente in eccedenza al dovuto, i rimborsi stessi dovranno essere eseguiti entro il termine perentorio di tre mesi dalla data in cui si è perfezionata la fattispecie giuridica che da diritto al rimborso.

2. In caso di ritardo l'amministrazione sarà tenuta alla corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta, oltre all'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, 2° comma del codice civile.

3. L'autorità giudiziaria adita per il riconoscimento del diritto di cui ai precedenti commi, con la sentenza di condanna dell'amministrazione passata in giudicato trasmette il dispositivo della pronuncia al Garante del contribuente di cui al successivo articolo 12 per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

7.0.1

AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Art. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - *(Rimessione in termini)*. – 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i casi di forza maggiore che impediscono il tempestivo e regolare adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di imposte, ritenute e contributi dovuti nonché il relativo maggior termine di adempimento e versamento, La rimessione in termini, nei limiti previsti, è adottata con proprio provvedimento dal Direttore regionale delle entrate, competente in base al domicilio fiscale del contribuente, su motivata e documentata istanza del medesimo».

8.1

VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

8.2

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «cause eccezionali di forza maggiore» con le altre: «cause di forza maggiore ovvero è reso estremamente difficoltoso da eventi imprevedibili e straordinari».

8.3

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 9.

Al comma 1, dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le parole: «amministrative, compresi gli interessi,» e sostituire le parole: «dell'amministrazione stessa» con le seguenti: «commessi dalla amministrazione stessa».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, derivanti da contrasto giurisprudenziale delle commissioni tributarie regionali ovvero da orientamenti amministrativi contraddittori».

9.2 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le parole: «nè richiesti interessi moratori».

9.2 (Nuovo testo) VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ

Al primo comma, sopprimere le parole: «in buona fede».

9.1 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, aggiungere in fine: «ovvero nei casi previsti dall'articolo 8; le sanzioni non sono altresì irrogate nei casi in cui il comportamento del contribuente sia stato determinato da orientamenti giurisprudenziali di legittimità ancorchè non consolidati».

9.3 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono mai essere causa di nullità del contratto nè di qualsiasi atto pluripersonale comunque denominato, salvo che tali violazioni siano volute da tutti i contraenti esclusivamente per fini di evasione o elusione di tributi; sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi aventi causa a titolo oneroso dell'acquirente».

9.4 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto».

9.4 (Nuovo testo) PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La condotta del contribuente si presume di buona fede. Spetta all'amministrazione finanziaria l'onere di provare le circostanze che determinano la colpevolezza del contribuente nella violazione».

9.5

BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le sanzioni devono essere rapportate alla gravità dei fatti e al danno per l'erario e le sanzioni penali devono essere previste solo per ipotesi fraudolente.

2-ter. Al contribuente non possono applicarsi sanzioni per errori che non hanno comportato evasione del tributo».

9.6

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. L'amministrazione finanziaria deve adeguare la propria attività a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità consolidata allorchè la stessa sia favorevole al contribuente; è escluso ogni diritto di rimborso per i rapporti definiti».

9.7

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Interpello del contribuente*). - 1. Il contribuente ha diritto di interpellare per iscritto l'amministrazione finanziaria per conoscere il giudizio della stessa in ordine sia alla interpretazione di norme fiscali sia alle conseguenze fiscali che possono derivare da specifici comportamenti.

2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire una risposta per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 1. In caso di mancata risposta, non possono essere irrogate sanzioni amministrative e penali al contribuente che si è conformato all'interpretazione o al comportamento prospettato nell'istanza».

10.1

D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria, che risponde entro 120 giorni circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria».

10.2

PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fermo quanto previsto» fino a: «contribuenti».

10.3

BOSELLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 413» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni ed integrazioni,»; nel secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per ciascun periodo d'imposta può essere presentata, nel periodo 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno, una sola istanza».

10.4

VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «per iscritto» e ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «all'amministrazione finanziaria» con le altre: «alle direzioni regionali delle entrate».

10.5

BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere vincolante per l'amministrazione».

10.6

THALER HAUSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, sostituire la parola: «rileva» con la seguente: «vincola».

10.6 (Nuovo testo)

THALER HAUSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso di pubblicazione, a norma dell'articolo 4, della risposta all'interpello».

10.7

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva esecuzione delle operazioni, le prove previste dal comma 7-ter dell'articolo 76 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relative all'effettivo svolgimento di una attività commerciale o della garanzia che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione, non debbono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente esercitato il diritto di cui all'articolo 10, abbia ricevuto risposta scritta e motivata in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario della operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria».

10.8

PASQUINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'amministrazione deve conformarsi alle proprie risposte. Qualsiasi atto, anche d'imposizione, emanato differentemente dalle risposte stesse, è nullo».

10.9

BOSELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo».

Il comma 3 è sostituito dal seguente: «limitatamente alla questione oggetto di istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 1».

10.9 (Nuovo testo)

BOSELLO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sanzioni amministrative» *aggiungere le seguenti:* «e penali».

10.10

PASQUINI

Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni amministrative» *aggiungere le seguenti:* «e penali».

10.11

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita l'istanza di interpello da parte delle Associazioni sindacali di lavoratori di imprese e di consumatori e utenti, in questioni specifiche e circostanziate di interesse generale».

10.12

PASQUINI

Al comma 4, dopo le parole: «analoghe fra loro» aggiungere le seguenti: «e alle istanze di interpello di cui al comma 3-bis».

10.13

PASQUINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I contribuenti potranno richiedere alla direzione regionale delle entrate di determinare, con effetti vincolanti, il valore da attribuire agli effetti fiscali a redditi, prodotti e beni, spese ed altri componenti della base imponibile che possono essere oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione finanziaria. La richiesta da presentarsi per iscritto prima che si verifichi la fattispecie imponibile o che venga presentata la dichiarazione verrà accompagnata da una valutazione già compiuta dal contribuente. La direzione regionale delle entrate potrà verificare la sussistenza e la corrispondenza degli elementi di fatto e delle circostanze indicate dal contribuente. La direzione è tenuta a formulare per iscritto la propria valutazione entro centoventi giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata formulata la valutazione s'intende accettata quella compiuta dal contribuente».

10.14

PEDRIZZI, COLLINO, BOSELLO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.15

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

10.17

PASQUINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

10.16

BOSELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È abrogato l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

10.18

PASQUINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È abrogato l'articolo 9, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

10.19

PASQUINI

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e sono preannunciati almeno 24 ore prima dell'intervento salvo nei casi eccezionali ed urgenti adeguatamente motivati».

11.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche».

11.2

BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esame dei documenti amministrativi e contabili nonché ogni attività materiale di accesso e ispezione dai quali possano scaturire valutazioni fiscalmente rilevanti vengono condotti nel contraddittorio con il contribuente con l'assistenza del professionista di sua fiducia ovvero direttamente con il professionista ove questi lo rappresenti. Nelle osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica».

11.7

AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Delle osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica».

11.7 (Nuovo testo) AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «stiano procedendo» aggiungere le seguenti: «o abbiano proceduto»

11.3 ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «può rivolgersi» inserire: «al dirigente ovvero».

11.4 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 4, dopo le parole: «può rivolgersi» inserire la seguente: «anche».

11.4 (Nuovo testo) PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «sessanta giorni».

11.5 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 5, dopo la parola: «emanato» inserire le altre: «a pena di nullità».

11.6 BOSELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato anche in relazione alle osservazioni e rilievi del contribuente e di chi lo assiste o di chi lo rappresenta di cui ai commi 2-bis, 3 e 5 del presente articolo».

11.8 AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «direzione regionale» inserire le seguenti: «e provinciale».

12.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, dopo le parole: «direzione regionale delle entrate» inserire le seguenti: «e direzione delle entrate delle province autonome».

12.2 (Nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti, sentiti i direttori generali dei Dipartimenti e il comandante della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale della finanza, del Ministro delle finanze tra soggetti, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) magistrati;
- 2) avvocati dello Stato;
- 3) professori universitari;
- 4) avvocati;
- 5) notai;
- 6) dottori commercialisti;
- 7) ragionieri collegiati;
- 8) dirigenti dell'amministrazione finanziaria;
- 9) ufficiali generali e ufficiali superiori della Guardia di finanza;
- 10) rappresentanti dei consumatori e utenti designati dalle associazioni più rappresentative».

12.3

PASQUINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti, sentiti i direttori generali dei Dipartimenti e il coman-

dante della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, notai;
- b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza;
- c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati».

12.3 (Nuovo testo)

PASQUINI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) dottori commercialisti iscritti negli albi professionali;»;

conseguentemente, aggiungere la seguente lettera: «h) dirigenti dell'amministrazione finanziaria;».

E conseguentemente al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: «lettere da a) a e)» con le seguenti: «lettere da a) a f)».

E conseguentemente al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: «lettere f) e g) con le seguenti: «lettere g) e h)».

12.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di presidente sono svolte dai componenti scelti nell'ambito delle categorie di cui ai numeri da 1 a 7 del comma 2. Del garante del contribuente fanno sempre parte quattro componenti, di cui due scelti rispettivamente nell'ambito delle categorie di cui ai numeri 8 e 9 e due nell'ambito della categoria di cui alla lettera 10 del medesimo comma».

12.5

PASQUINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2».

12.5 (Nuovo testo)

PASQUINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «fanno sempre parte due componenti scelti rispettivamente», con le altre: «fa sempre parte almeno un componente scelto».

12.6 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 4.

12.8 AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le indennità ai componenti dal Garante del contribuente vengono stabilite dalle disposizioni di attuazione previste al comma 2 dell'articolo 13 della presente legge».

12.7 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

«8-bis. Il Garante del contribuente che a seguito delle attività di cui ai commi precedenti, nonché a seguito di ricezione di pronunzia di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un rimborso di tributi non dovuti o versati in eccedenza al dovuto di cui al comma 3, dell'articolo 7-bis, accerti l'ascrivibilità delle disfunzioni, ritardi, irregolarità, scorrettezze, prassi anomali o irragionevoli e comunque di una condotta pregiudizievole per il contribuente ad un agente dell'amministrazione finanziaria, promuove il procedimento disciplinare nei confronti di questi presso l'organo competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e successive modificazioni ed integrazioni».

12.9 AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

Al comma 8, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare».

12.100 IL GOVERNO

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti, norme

dirette ad individuare le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonché dirette a coordinare le norme di cui alla presente legge con quelle dettate dalla legislazione vigente.

2. Le leggi regionali, gli statuti degli enti locali ed i regolamenti, da chiunque emanati, che siano in contrasto con i principi dettati dalla presente legge, si intendono abrogati senza bisogno di alcun atto o provvedimento ulteriore».

13.0.1

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

119^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2203) *Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società*

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore MARRI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2. In particolare, egli dichiara di condividere le finalità complessive del provvedimento in esame, ma di ritenere insufficiente il coinvolgimento degli amministratori pubblici. A suo giudizio, ai rappresentanti delle province, dei comuni e degli enti legalmente riconosciuti dovrebbe infatti essere imposto l'obbligo di riformulare l'elenco dei beni di loro spettanza, evidenziando le eventuali modifiche in termini qualitativi e quantitativi rispetto ai dati elaborati sulla base della legge n. 1089 del 1939. Conseguentemente, entro due anni dalla presentazione dei nuovi elenchi, dovrebbe essere effettuato un censimento nazionale non tanto al fine di selezionare i beni di scarso interesse artistico per i quali la sottoposizione a vincolo si rende inutile, quanto al fine di valutare il valore e lo stato di conservazione di tutti i beni del patrimonio culturale nazionale. Nel caso di violazione dell'obbligo di riformulazione degli elenchi, egli ritiene peraltro che dovrebbe-

ro essere comminate sanzioni penali anzichè amministrative, come previsto dalla legge n. 1089. Conclude, auspicando una completa ed organica catalogazione dei beni culturali che insistono sul territorio nazionale, finalità per la quale la presentazione di elenchi aggiornati rappresenta a suo giudizio un indispensabile contributo.

La relatrice MANIERI dichiara di condividere l'obiettivo di una efficace catalogazione dei beni culturali, così come di recente ribadito anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 117, recante norme di tutela del patrimonio nazionale. Il censimento e la catalogazione rappresentano infatti la base indispensabile di ogni concreto intervento di tutela. Peraltro, ella ritiene che le finalità del provvedimento in esame siano di natura diversa: esso è infatti volto ad introdurre nell'ordinamento una fattispecie nuova rispetto a quanto previsto dalla legge n. 1089, con particolare riferimento al regime di tutela dei beni di proprietà di enti soggetti a privatizzazione. Si tratta, a suo giudizio, di una innovazione di grande rilievo, dal momento che la legge n. 1089 prevede due regimi di tutela diversa a seconda della natura (pubblica o privata) del bene di interesse artistico, ma – risalendo al 1939 – non contempla la fattispecie dei beni appartenenti ad enti privatizzati, che rappresenta un portato della società contemporanea. Anche in considerazione del fatto che alcuni enti di grande rilievo sono stati già privatizzati, il provvedimento individua peraltro procedure assai celeri di tutela. Pertanto, non appare opportuno appesantirlo con le procedure prefigurate dagli emendamenti presentati, sui quali dovrebbe essere altresì acquisito il parere della Commissione giustizia, con un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione. Propone quindi ai presentatori di ritirare i suddetti emendamenti, trasformandoli in un ordine del giorno che rinvi la questione all'ormai prossima discussione in Commissione del provvedimento sui beni culturali recentemente approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2600, ora atto Senato n. 2644).

Il sottosegretario BORDON si associa alle considerazioni della relatrice, ritenendo inopportuno procedere in questa sede a modifiche della legge n. 1089 che rischierebbero di creare squilibri nel regime di tutela. L'ormai prossima discussione del disegno di legge n. 2644 rappresenta invece la sede più opportuna per affrontare la questione in una prospettiva di naturale organicità.

Il senatore MARRI, preso atto delle osservazioni espresse dalla relatrice e dal Sottosegretario, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2 e di trasformarli nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

ricordato che la catalogazione quale attività di conoscenza del patrimonio culturale costituisce una prima fondamentale fase dell'azione di tutela, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

considerato che i beni culturali appartenenti agli enti pubblici rappresentano una cospicua parte dell'intero patrimonio nazionale;

impegna il Governo

a svolgere una ricognizione degli elenchi delle cose sottoposte alla legge n. 1089 del 1939 appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti e a realizzare una completa catalogazione dei beni medesimi, avvalendosi anche, ai fini della razionalizzazione dei relativi procedimenti, dello strumento normativo del testo unico delle leggi in materia di beni culturali e ambientali previsto dal disegno di legge «Disposizioni sui beni culturali» (atto Senato n. 2644)».

0/2203/1/7^a

MARRI, CAMPUS, BEVILACQUA, MANIS

Il senatore CAMPUS, pur convenendo con la scelta di trasformare gli emendamenti nel suddetto ordine del giorno, dichiara che a suo giudizio le modifiche prospettate non costituivano uno stravolgimento della legge n. 1089. Su di esse era peraltro innegabilmente indispensabile il parere della Commissione giustizia, il che avrebbe determinato un inopportuno ritardo nell'approvazione definitiva.

Dopo una breve interruzione della RELATRICE (la quale ribadisce che la sede più opportuna per riaffrontare la materia è senz'altro la discussione del disegno di legge n. 2644 che, essendo già stato approvato dalla Camera dei deputati, si trova peraltro in una fase di più avanzato esame parlamentare rispetto al provvedimento in titolo), il senatore CAMPUS conclude il proprio intervento chiedendo se nel testo dell'ordine del giorno la dizione «enti o istituti legalmente riconosciuti» debba intendersi estesa anche alle province e ai comuni, così come era esplicitamente detto nel testo degli emendamenti, nonchè nel disposto dell'articolo 4 della legge n. 1089, da cui essi traevano origine.

Il sottosegretario BORDON, dichiarando di accogliere l'ordine del giorno, assicura che il Governo lo interpreta nel senso indicato dal senatore Campus.

Insistendo i presentatori per la votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1.

In sede di esame dell'articolo 2, il senatore MARRI invita la Commissione a recepire il suggerimento della Commissione giustizia in ordine alla graduazione delle sanzioni.

La relatrice MANIERI ribadisce la propria contrarietà, per le ragioni già esposte in sede di replica nella seduta dello scorso 10 luglio.

Posto infine ai voti, l'articolo 2 risulta accolto, così come – senza discussione e con separate votazioni – gli articoli 3 e 4.

In sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento, il senatore MARRI preannuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale,

conseguente al mancato recepimento del parere reso dalla Commissione giustizia.

Il senatore CAMPUS, in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia voto favorevole, ritenendo che il provvedimento rappresenti un valido contributo ai fini della catalogazione e della valorizzazione dei beni culturali nazionali.

Il senatore MANIS preannuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Posto infine ai voti, il disegno di legge – previo conferimento del mandato al Presidente di effettuare, ove necessario, modifiche formali – risulta accolto nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 9,25.

120^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio scorso e da ultimo rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

Il relatore BISCARDI ricorda che nella suddetta seduta del 25 giugno il senatore Bevilacqua aveva chiesto chiarimenti in ordine al prosieguo dell'*iter* del provvedimento e che lui stesso aveva replicato richiamando il parere contrario della Commissione bilancio sulle disposizioni relative ai precari, per le quali occorre che il Governo procedesse ad una quantificazione degli oneri e al rinvenimento della corrispondente

copertura finanziaria. Egli informa peraltro che nel frattempo si è delineata una ipotesi di soluzione secondo la quale la sessione riservata di abilitazione per i precari potrebbe essere preceduta da corsi propedeutici, conformemente alle richieste avanzate in molte delle proposte emendative presentate. Su tale ipotesi, che egli si dichiara disponibile a tradurre in un emendamento, non si è tuttavia registrato – prosegue il relatore – un sufficiente consenso, nello stesso ambito della maggioranza. Invita pertanto la Commissione ad esprimersi, con particolare riferimento al nodo della indizione contemporanea dei concorsi ordinari e della sessione riservata per i precari che, a suo giudizio, rappresenta il punto centrale del provvedimento. In assenza di tale contestualità, l'intero testo perderebbe a suo giudizio ogni ragione d'essere ed egli stesso sarebbe costretto a trarre precise conseguenze.

Il sottosegretario MASINI prende atto che il relatore ha manifestato la propria disponibilità a presentare un emendamento che, nel tentativo di superare le obiezioni mosse dalla Commissione bilancio, tenga anche conto delle diverse proposte emendative presentate. Auspica peraltro un chiarimento da parte di tutte le forze politiche su tale ipotesi di soluzione che, ricorda, anche se forse non la migliore, è comunque una risposta alle attese di qualche migliaio di docenti. D'altronde, prosegue, l'indizione di concorsi per consentire l'immissione in ruolo di giovani laureati è altrettanto necessaria. La previsione di una sessione riservata per i precari, contemporanea al concorso stesso, rappresenta quindi una ipotesi valida, che consentirebbe di portare a compimento un contenzioso che dura ormai da troppo tempo. D'altra parte, il percorso prefigurato a regime dal testo del relatore (formazione di graduatorie permanenti accessibili solo tramite concorso, con successivo riconoscimento del solo servizio prestato) costituisce un valido baluardo rispetto alla formazione di nuovi fenomeni di precariato, anche in considerazione delle nuove prospettive conseguenti all'ormai prossima attuazione della legge n. 341 del 1990 per la parte relativa alla formazione universitaria dei docenti.

Ricorda infine che il disegno di legge n. 932 non investe solo la questione dei precari, ma anche altri profili di grande rilievo, come il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dagli enti locali allo Stato, su cui si sono analogamente create vaste aspettative.

Il senatore MANIS ritiene che lo stallo del disegno di legge n. 932 abbia finalmente fatto emergere alcuni nodi politici che il suo Gruppo aveva segnalato già da tempo: si riferisce, in particolare, alla questione del precariato e all'esigenza di individuare nuove forme di reclutamento del personale docente. Quanto a quest'ultimo aspetto, ritiene che esso sia strettamente connesso alla riforma dell'impianto complessivo del sistema scolastico e che sia pertanto contraddittorio affiancare riforme epocali ad interventi di minore portata che scontano ancora la vigenza del vecchio ordinamento.

Quanto invece al fenomeno del precariato, egli ricorda che tutte le forze politiche che hanno governato il Paese negli ultimi decenni hanno

contribuito in pari misura alla formazione di queste «sacche» di disagio, attraverso inquadramenti *ope legis* e l'indizione di concorsi riservati cui non hanno fatto seguito provvedimenti strutturali. L'avvento al Governo di forze politiche di sinistra crea sicuramente, sotto questo profilo, forte imbarazzo dal momento che, da una parte, le matrici politiche ed ideologiche del precariato sono fin troppo evidenti e, dall'altra, si contrappongono precise esigenze di bilancio.

Prima di affrontare più vasti progetti di riforma, occorrerebbe allora – prosegue il senatore Manis – che il Governo chiarisse una volta per tutte se sono disponibili o meno le risorse necessarie per inquadrare definitivamente i precari, che pure da anni prestano lodevolmente la propria opera nella scuola, anche in condizioni di emergenza. La soluzione prospettata nel testo del relatore (e per la quale - ripete – non è ancora chiaro se esistono i fondi in bilancio) di riservare loro solo il 50 per cento degli inquadramenti in ruolo non rappresenta peraltro una risposta efficace rischiando, al contrario, di aggravare il fenomeno del precariato. Nè d'altra parte possono essere ancora una volta addotte motivazioni di contenimento della spesa, dal momento che non è certo condivisibile l'abitudine di porre sempre a carico del settore scolastico le pur evidenti difficoltà di bilancio dello Stato. Contemporaneamente alla sistemazione dei precari, può invece essere avviato un organico progetto di riforma della scuola e del reclutamento del personale che preveda, tra l'altro, l'individuazione di precisi percorsi universitari per i docenti, la contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro, la valorizzazione del merito, l'abolizione del valore legale del titolo di studio e la revisione degli organici.

A giudizio del senatore BERGONZI, il problema non è tanto quello del rinvenimento dei fondi necessari (che, a seguito dell'intervento del relatore Biscardi, sembra anzi una questione superata), bensì quello della natura della soluzione da adottare. In assenza di una nuova proposta formalizzata, occorre peraltro attenersi al testo a suo tempo predisposto dal relatore e agli emendamenti ad esso presentati, con la consapevolezza – tuttavia – che pare possibile disporre dei fondi necessari. Rispetto alle ipotesi sul tappeto, egli ribadisce la propria preferenza per la soluzione dei corsi abilitanti, da svolgersi con precedenza rispetto alla indizione dei concorsi ordinari, ricordando di aver presentato in tal senso non solo un emendamento al testo del relatore, ma anche uno specifico disegno di legge (atto Senato n. 1427). Tuttavia, convenendo sull'esigenza di raggiungere una mediazione, si dichiara disponibile ad accogliere l'ipotesi della contestualità tra concorso ordinario e sistemazione dei precari. Quanto poi alla natura dello strumento di tale sistemazione, egli prende atto che anche su questo punto sussistono forti divergenze: da una parte l'ipotesi di una sessione riservata nell'ambito del concorso ordinario; dall'altra lo svolgimento di corsi abilitanti (oggetto, tra l'altro, di numerosi emendamenti sia della maggioranza che dell'opposizione). Pur dichiarandosi completamente schierato a favore dei corsi abilitanti, al fine di raggiungere un'intesa, egli manifesta anche in questo caso la propria disponibilità a una mediazione, purchè sia assicurato l'obiettivo

di utilizzare nel miglior modo possibile l'enorme patrimonio di esperienza dei precari. In assenza di un qualsivoglia sistema formativo per i docenti, nell'interesse in primo luogo della scuola e, in secondo luogo, anche dei precari, è infatti indispensabile valorizzare il patrimonio dell'esperienza, che rappresenta la maggiore ricchezza disponibile. La finalità dei corsi, a differenza dei concorsi ordinari, non deve quindi essere quella di selezionare i docenti in maniera nozionistica, ma solo di verificare le capacità didattiche di coloro che, peraltro, già da anni prestano il loro insostituibile servizio nella scuola. In tale ottica, l'esame finale del corso non può che essere gestito – come d'altronde gli esami universitari – dai docenti che hanno svolto il corso stesso, con l'aggiunta di un presidente esterno in funzione di garante. L'eventualità di commissioni esterne comporta infatti il rischio di una selezione finale basata su contenuti che poco o nulla hanno a che fare con i contenuti del corso e con il mestiere di docente.

In una breve interruzione, il senatore MANIS chiede ragione della differente opinione manifestata dal senatore Bergonzi su questo punto rispetto alla posizione assunta con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, per le quali il senatore Bergonzi richiedeva una forte presenza di membri esterni.

Il senatore BERGONZI chiarisce che a suo giudizio l'esame finale dei corsi formativi per i docenti è assimilabile ad un esame universitario e non all'esame di maturità.

Il senatore CORTIANA chiede allora se esso non possa essere assimilato all'esame finale di laurea, per il quale è prevista una commissione di professori per così dire «esterni», con la presenza di un solo docente «interno», in funzione di relatore.

Il senatore BERGONZI ribadisce di ritenere l'esame finale dei corsi formativi equivalente ad un esame universitario e che la richiesta di membri esterni nella commissione giudicatrice è indice di un intento selettivo che egli non condivide.

Interviene quindi il senatore BRIGNONE, il quale rileva la contraddittorietà insita nella previsione di requisiti diversi, ai fini dell'espletamento della medesima funzione di docente, tra i precari e i giovani vincitori di un concorso ordinario. Ai precari si richiede infatti l'acquisizione di una professionalità didattica; ai vincitori di concorso tale professionalità non può invece essere richiesta, dal momento che la prova selettiva non può certo essere finalizzata alla verifica di capacità pedagogico-didattiche che l'università oggi non è in grado di fornire. D'altronde, prosegue, il fenomeno del precariato è assai variegato e ne sono esponenti numerosi comitati la cui rappresentatività è spesso incerta. Vi è allora il rischio, non certo secondario, di aggravare, anziché risolvere, il problema, nel tentativo di corrispondere a tutte le pressioni di cui i parlamentari sono costantemente fatti oggetto e alle quali diventa d'altra

parte sempre più difficile rispondere negativamente. Occorre allora stabilire alcuni indiscutibili punti fermi, come ad esempio il principio della valorizzazione non solo della anzianità ma anche della reale professionalità, distinguendo – sotto tale profilo – tra i precari che hanno realmente acquisito una professionalità docente e coloro che hanno svolto tutt'altre funzioni.

Quanto invece al trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, egli ricorda che non tutti gli enti locali si trovano nelle medesime condizioni e che pertanto ci possono essere condizioni di diverso interesse al trasferimento.

La senatrice PAGANO osserva in primo luogo che, all'inizio dell'esame del disegno di legge n. 932, la grande maggioranza delle forze politiche era risolutamente contraria all'ipotesi dei corsi abilitanti per i precari. Col trascorrere del tempo e con il crescere della pressione esercitata dalle varie organizzazioni rappresentative via via emerse, la posizione di molte forze politiche è mutata, al punto che oggi vi è addirittura chi propone di effettuare comunque i corsi abilitanti, anche a costo di imporre il pagamento ai frequentanti. Il nodo politico che ora la Commissione ha l'obbligo di sciogliere al più presto consiste nella elaborazione di una risposta che non sia troppo lontana dall'impostazione originaria data al problema, perchè altrimenti non si renderebbe un buon servizio nè al precariato nè al mondo della scuola: occorre infatti tener conto dei tantissimi giovani che vogliono essere giudicati in un concorso ordinario e si oppongono agli inquadramenti in ruolo *ope legis*. Questa linea, fra l'altro, è nell'interesse delle stesse forze politiche, poichè sarebbe illusorio credere di aumentare il consenso inseguendo solo le pressioni dei gruppi organizzati e trascurando gli interessi più generali della società.

Ella è ben consapevole – prosegue la senatrice – che, specialmente nel Mezzogiorno, esistono ampie fasce di precariato che versano in condizioni di vera disperazione, ma non sarebbe giusto offrir loro una risposta legislativa che non consentirebbe l'inserimento definitivo nel mondo della scuola con dignità pari a chi ha superato il concorso ordinario. Si tratta ora di trovare una soluzione equilibrata che contemperi lo svolgimento dei corsi di formazione con ragionevoli meccanismi selettivi. A tal fine auspica un comune impegno di tutte le forze politiche, in collaborazione con il relatore, affinchè nessuno possa poi vantare agli occhi dell'opinione pubblica la paternità e il merito della soluzione che sarà adottata: sarebbe facile, in tal caso, a qualche forza politica cavalcare il risentimento dei giovani laureati contro i precari. Occorre poi ricordare che il disegno di legge n. 932 era stato concepito come lo strumento legislativo per offrire rapida soluzione a numerosi, rilevanti problemi dell'ordinamento scolastico –dagli insegnanti tecnico-pratici al rapporto del personale con gli enti locali – e sarebbe gravissimo se il nodo del precariato ne precludesse l'approvazione.

In conclusione, ribadisce il favore per una soluzione che preveda lo svolgimento di corsi seri e ben organizzati, da terminare con una verifica finale; se peraltro qualcuno mirasse a garantire fin d'ora l'inquadra-

mento in ruolo a pressochè tutti i partecipanti, tanto varrebbe scriverlo senz'altro subito nella legge.

La senatrice BRUNO GANERI osserva che il precariato è un universo estremamente eterogeneo, che per semplicità può essere ricondotto alle due grandi categorie di quanti sono stati costretti a farne parte soffrendo di tale situazione e di quanti hanno invece voluto farne parte, traendone vantaggio. Ricorda poi che le forze politiche e i singoli parlamentari sono oggetto di pressioni fortissime – talora brutali – e destinatari di richieste le più singolari, che sovente si riducono alla pura e semplice sanatoria. In materia di precariato auspica il raggiungimento di soluzioni mirate all'interesse generale della scuola e all'esigenza di promuoverne la qualità; va salutato con soddisfazione, al proposito, il fatto che il Governo sembri aver reperito le risorse necessarie, mentre si dovrà tener conto di situazioni particolari come quelle degli insegnanti di sostegno. Quanto al merito della soluzione prospettata dal relatore, il corso non dovrà concludersi con una verifica meramente interna al corso stesso, se si vuole che i precari entrino negli organici liberi dal sospetto di essersi avvantaggiati di una sanatoria – che nessuna forza politica sembra volere – o di un atto di benevolenza del legislatore. Pertanto, la previsione di una commissione giudicatrice composta da docenti diversi da quelli che hanno condotto i corsi le appare una opportuna garanzia.

Il presidente OSSICINI prende atto con soddisfazione dell'emergere in Commissione della volontà di condurre una comune ricerca per una soluzione equilibrata al problema dei precari, al di là degli schieramenti di maggioranza e opposizione.

Interviene nuovamente il relatore BISCARDI, ricordando in primo luogo che la riforma del reclutamento del personale docente esiste già: si riferisce alla legge n. 341 del 1990, destinata ad entrare a regime con l'inizio dell'anno scolastico 1989-90. Il disegno di legge n. 932 mira invece allo scopo di rispondere ad una situazione straordinaria, e nel far ciò occorre prevenire il potenziale conflitto fra quanti hanno atteso finora il concorso ordinario e quanti, nell'attesa, hanno però avuto la possibilità di lavorare e guadagnare. Occorre quindi uno sforzo comune di tutte le forze politiche per giungere rapidamente ad una soluzione concordata perchè, in caso contrario, il Ministero sarà costretto a bandire, nel prossimo autunno, il concorso ordinario e questo troncherebbe la ricerca di ogni altra soluzione al problema del precariato. Nell'auspicare pertanto il rapido convergere su un testo per il quale possa essere anche chiesto il trasferimento alla sede deliberante, conclude osservando che la soluzione da lui delineata si ispira all'obiettivo di evitare l'inquadramento in ruolo *ope legis*, prevedendo invece lo svolgimento di verifiche in forme tali da consentire ai precari l'ingresso nei ruoli scolastici con il necessario decoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2203**Art. 1.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, devono ripresentare un elenco aggiornato delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della medesima legge n. 1089, di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano, evidenziando le eventuali modifiche in termini qualitativi e quantitativi delle cose possedute rispetto ai dati precedenti».

1.1 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MANIS

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Chiunque ometta di presentare l'elenco di cui al comma 1-bis, ovvero ne presenti uno non veritiero, è punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da lire 3 milioni a lire 150 milioni».

1.3 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MANIS

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Entro due anni dalla presentazione degli elenchi di cui al comma 1-bis l'autorità amministrativa deve effettuare un censimento nazionale delle cose mobili e immobili da sottoporre a vincolo valutandone il valore e lo stato di conservazione».

1.2 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MANIS

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

106^a seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole,
Borroni.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

Il PRESIDENTE constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C09^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0052^o)*

Il PRESIDENTE comunica che il relatore designato per il disegno di legge n. 2552, in materia di previdenza forense, ha chiesto che la discussione sia rinviata alla prossima settimana.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Fa inoltre presente che l'Ufficio di Presidenza sarà prossimamente investito del problema del buon funzionamento della Sottocommissione pareri, in quanto il suo Presidente, senatore Duva, ha segnalato la persistente difficoltà del raggiungimento del numero legale, anche a causa dell'orario disagiata delle convocazioni. In attesa di verificare la possibilità di una diversa collocazione oraria per l'attività della Sottocommissione, il presidente Smuraglia raccomanda ai componenti di tale organismo l'opportunità di assicurare la loro presenza nella prossima seduta, prevista per mercoledì 23 luglio, alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(104) *DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(156) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti*

(1070) *CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1164) *MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*

(2177) *SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(2363) *SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Proposta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio 1997.

Il PRESIDENTE comunica che, in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 104 e connessi, concernenti il diritto al lavoro dei disabili, il rappresentante del Gruppo della Lega Nord ha sciolto in senso favorevole la riserva circa il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore BONATESTA dichiara la disponibilità del Gruppo di Alleanza Nazionale a consentire il trasferimento del disegno di legge testè richiamato alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE, considerato il consenso unanime dei Gruppi rappresentati oggi in Commissione, ed acquisito il parere favorevole del Governo, si riserva di richiedere il passaggio dei disegni di legge sul diritto al lavoro dei disabili alla sede deliberante, subordinatamente alla verifica del consenso delle formazioni politiche non presenti in Aula nella seduta odierna.

In accoglimento della richiesta avanzata da alcuni senatori, anche in considerazione della proposta di trasferimento di sede dei disegni di legge, il termine per la presentazione degli emendamenti, in deroga alle precedenti determinazioni, è fissato a martedì prossimo alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11ª, 0017ª)

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di contenere i tempi dell'esame dello schema di decreto legislativo entro la prossima settimana.

Il senatore TAPPARO, relatore, sottolinea preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame sia diretto ad attuare disposizioni tra le più importanti del cosiddetto «pacchetto Treu» sull'occupazione, che comportano la promozione di un piano straordinario di interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

Al riguardo, sottolinea il carattere innovativo dell'impostazione delle misure, rispetto ai precedenti programmi di promozione di lavori socialmente utili, visto che si tende ora a porre l'accento sullo sviluppo di capacità imprenditoriali suscettibili, una volta superata la fase di avvio, di garantire un'autonoma sopravvivenza delle aziende sul mercato.

Il senatore Tapparo si sofferma quindi su alcuni aspetti dello schema di decreto legislativo suscettibili di migliore formulazione.

In primo luogo, per quanto riguarda l'ambito territoriale di riferimento degli interventi di sostegno, occorrerà attenersi ai dati EUROSTAT sul numero di coloro che sono in cerca di occupazione, per evitare le distorsioni che si possono produrre con l'utilizzo delle statistiche ISTAT allargate; così, per fare un esempio, alla stregua dei dati ISTAT rientra fra le aree destinatarie delle misure di sostegno l'intera regione Lazio, con l'eccezione della provincia di Rieti, mentre vengono escluse realtà del Centro-Nord nelle quali il problema della disoccupazione è avvertito in modo non meno acuto.

Appare inoltre opportuno inserire qualche meccanismo sanzionatorio, così come previsto dalla legge n. 196 del 1997, nell'eventualità di rifiuto ingiustificato rispetto al lavoro di pubblica utilità.

Dovrebbe altresì promuoversi una più efficace azione informativa circa l'insussistenza di affidamenti per l'automatica instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Appare inoltre necessario individuare criteri più puntuali di quelli previsti all'articolo 2 per la ripartizione delle risorse finanziarie fra lavori di pubblica utilità e borse lavoro.

Per quanto riguarda i campi di attività, suscita qualche perplessità la formulazione della voce «sviluppo rurale e acquacoltura». Il primo termine, infatti, appare piuttosto obsoleto, mentre per il secondo non si comprende bene la ragione per la quale è stato individuato un settore così circoscritto, fra i tanti che sarebbe stato possibile inserire.

In merito al riferimento contenuto all'articolo 4 al requisito della stabilità nel tempo delle nuove attività da realizzare, come lavori di pubblica utilità, appare opportuna una riformulazione idonea a dissipare il dubbio che vi sia una qualche garanzia di stabilità ad opera delle pubbliche amministrazioni.

Sempre all'articolo 4, il comma 6 fa riferimento ai requisiti dei giovani per l'accesso alle graduatorie, senza però prevedere meccanismi di accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni previste nei progetti di cui all'articolo 5, comma 6, per le borse di lavoro.

Occorrerebbe inoltre eliminare la differenziazione prevista dal comma 6 dell'articolo 5 rispetto alla durata delle borse di lavoro, a seconda che le imprese abbiano più o meno di 15 dipendenti; al riguardo, si potrebbe unificare tale durata a 12 mesi, salvo il caso dei giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea, per i quali il periodo della borsa lavoro potrebbe essere, in modo indifferenziato, di dieci mesi.

Sempre con riferimento all'articolo 5, al comma 7 sarebbe opportuno evitare di definire l'orario di impegno presso le imprese unicamente su base settimanale; al fine di prevenire una eccessiva concentrazione dell'impiego dei giovani borsisti – ad esempio nelle giornate di sabato e domenica – andrebbe posto un limite anche su base giornaliera. Sarebbe infine opportuno prevedere l'esclusione dalle graduatorie per le borse lavoro dei prossimi congiunti dei titolari delle imprese, e ciò per evitare il rischio di favoritismi che possano inficiare l'efficacia dei programmi.

Proseguendo nell'illustrazione, il senatore Tapparo si sofferma sull'articolo 6, riguardante le procedure per l'assegnazione delle borse di lavoro: in particolare, per quel che concerne la lettera *a*) del comma 3, le 40 ore di formazione teorica che le imprese si impegnano ad impartire dovrebbero essere raccordate con il sistema della formazione professionale pubblica e convenzionata che si svolge nell'ambito regionale. Il giusto riconoscimento delle attività esplicitato attraverso la figura del tutore dovrebbe essere ulteriormente articolato, nel senso di chiarire che essa non si può limitare all'affiancamento, ma deve svolgersi come vera e propria formazione, e che si pone il problema di prevedere comunque un adeguato sistema di controlli, onde prevenire possibili abusi.

All'articolo 8, comma 2, le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e delle imprese di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 potrebbero essere ridotte, destinando le risorse così recuperate a favore dell'attivazione di nuove imprese; una quota di tali risorse dovrebbe essere riservata alle nuove imprese che nell'arco di un periodo di tempo compreso tra i quindici e i diciotto mesi abbiano comunque dato prova di saper stare autonomamente sul mercato.

All'articolo 9, infine, occorrerebbe prevedere che il Governo informi il Parlamento con cadenza quadrimestrale sull'andamento del Piano straordinario.

In conclusione, il relatore si riserva di sintetizzare le osservazioni da lui svolte in uno schema di parere, che presenterà quanto prima.

Si apre il dibattito.

Il senatore PELELLA, nel dichiararsi d'accordo con i contenuti dell'esposizione preliminare svolta dal relatore, osserva che, a differenza dei lavori socialmente utili, confinati nel rapporto tra i soggetti interessati e gli enti promotori, i progetti per i lavori di pubblica utilità presentano un aspetto innovativo in quanto si propongono di suscitare spirito di impresa e dovrebbero concludersi con la promozione di soggetti imprenditoriali in grado di stare autonomamente sul mercato. Sotto questo profilo, i criteri di selezione previsti dallo schema di decreto all'esame appaiono inadeguati anche in relazione al carattere innovativo delle modalità di finanziamento che prevedono, al citato comma 2 dell'articolo 8, non solo l'erogazione di un sussidio, ma anche la destinazione di quote aggiuntive per spese di formazione e di assistenza tecnica alle nuove realtà. I compiti degli enti locali, quindi, non si esauriscono nella promozione dei progetti, ma si ampliano in direzione della attuazione di

condizioni idonee ad assicurare la continuità delle attività poste in essere; ciò comporta l'adozione di più puntuali criteri per la selezione dei giovani da impiegare e per l'individuazione di competenze e di disponibilità; per la verifica delle possibilità effettive dei nuovi soggetti di stare autonomamente sul mercato, e per l'allocazione delle risorse destinate alla formazione e all'assistenza tecnica. Il rinvio all'articolo 1 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno, previsto dal comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto all'esame, appare sotto questo profilo del tutto insoddisfacente ed egli attende di conoscere il punto di vista del Governo su questo aspetto del provvedimento.

Il senatore BATTAFARANO condivide i rilievi mossi dal senatore Pelella relativamente all'insufficienza dei criteri individuati per la formazione delle graduatorie dei giovani da impegnare nei progetti per lavori di pubblica utilità ed auspica che, nel corso del dibattito, il Governo fornisca i necessari chiarimenti anche per quanto attiene al meccanismo per l'erogazione delle borse di lavoro, che non risulta del tutto chiaro, e alla adeguata utilizzazione dei giovani impegnati ai sensi dello schema di decreto legislativo in titolo.

Interviene a questo punto il sottosegretario PIZZINATO, il quale fa presente preliminarmente che il Governo ha ritenuto opportuno contenere il più possibile i tempi per l'emanazione dello schema di decreto legislativo, con l'intento di rendere possibile l'approvazione definitiva del decreto entro l'estate, così da assicurare la possibilità di una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il mese di agosto. In tal modo, il programma potrà essere operativo già per la data del 31 ottobre 1997.

In merito all'auspicio formulato dal relatore circa l'introduzione di un meccanismo di esclusione dalle graduatorie per la concessione delle borse lavoro dei prossimi congiunti dei titolari delle imprese, il sottosegretario Pizzinato rileva che tale principio, ove accolto, finirebbe per provocare effetti iniqui nel Mezzogiorno, anche in considerazione della maggiore frequenza in quelle aree del Paese di famiglie numerose. Anche alla stregua delle acquisizioni emerse dal confronto con i sindacati, con l'ANCI, l'UPI ed i rappresentanti delle regioni e delle province interessate, occorre quindi tener conto delle peculiarità della realtà sociale ed economica del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani nonché il dottor Roberto Bertolini, direttore del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'ingegnere Michele Faberi, project manager del Programma ambiente e salute in Italia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore DI ORIO illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che le norme del decreto-legge nascono dall'esigenza di emanare una normativa di livello primario in considerazione del contenzioso che si è determinato a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 del Ministro della sanità, attuativo delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla legge finanziaria per il 1997.

Passando ad esaminare l'articolato, il relatore fa presente che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge richiamata, che disciplina l'individuazione delle caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, nonché la disciplina dell'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto di tale normativa, le attività di consulenza e consulto. Mentre il successivo articolo 2 detta una disposizione modificativa della legge n. 662 del 1996, salvaguardando l'autono-

mia statutaria della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'articolo 3 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la disciplina assistenziale e previdenziale.

Infine l'articolo 4, concernente i principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale, stabilisce che le relative linee-guida siano definite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il relatore infine auspica la rapida conversione del decreto-legge, che ribadisce, con norme di livello primario e di carattere tecnico, scelte già effettuate in sede di legge finanziaria in materia di esercizio dell'attività libero-professionale e di incompatibilità.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CAMPUS sottolinea che il decreto-legge in esame emana norme dirette a sanare una controversia giuridica che si è aperta con il ricorso ai tribunali amministrativi regionali da parte di alcune regioni che hanno impugnato il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, che, peraltro, suscita anche forti dubbi sulla sua legittimità costituzionale. Venendo al merito del provvedimento, esso conferisce una delega in bianco a favore di un intervento normativo del Ministro, senza prevedere alcuna garanzia per gli operatori sanitari. È vero che le scelte di merito in questa materia sono state già delineate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997 e della cosiddetta legge Bassanini, ma, a parte il giudizio politico sull'azione dell'attuale maggioranza di Governo, va presa in considerazione anche l'opposizione – non politica ma tecnica – degli operatori sanitari che non sono pregiudizialmente contrari che sia regolamentata la materia, ma chiedono maggiori garanzie e maggiore sensibilità per la loro professionalità da parte del Ministro. Infatti tutti i medici, quindi non solo coloro che sono iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria, hanno manifestato viva preoccupazione per il regime delle incompatibilità così come definito dal decreto 28 febbraio 1997. A suo avviso non appare giustificata quella delega in bianco contenuta nel decreto-legge, in quanto non vi sono strumenti di garanzia per le parti interessate (le consultazioni cui accennava il Ministro in un precedente incontro, hanno infatti evidenziato che solo una parte del sindacato confederale si è trovata d'accordo con l'orientamento governativo); e peraltro, anche la acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni non permette di valutare positivamente il processo decisionale governativo. Occorrerebbe pertanto un maggior dialogo e un confronto aperto con il Ministro, in modo tale da poter delineare una normativa che non abbia le attuali caratteristiche punitive, ma rivesta una reale portata costruttiva.

Il senatore RONCONI esprime l'avviso che il decreto-legge in esame si ponga in linea con quelle scelte effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997, in occasione della quale la propria

parte politica aveva più volte ribadito l'inopportunità di delegare al Governo la normativa in tanti settori rilevanti dell'ordinamento, perchè tale strumento avrebbe creato notevoli problemi. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, egli fa presente che in moltissime occasioni – anche da ultimo in sede di dibattito presso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali – vengono esaltati i processi di regionalizzazione e di federalismo, ma nella pratica avviene che l'organizzazione normativa, specialmente in campo sanitario, anzichè essere demandata alle regioni, viene riservata al potere centrale e ciò è tanto più grave con riferimento al settore ospedaliero, perchè si spogliano le regioni di una specifica competenza. Egli si dichiara quindi contrario alla conversione del decreto-legge in esame, non solo perchè esso viola l'autonomia regionale in materia, ma soprattutto perchè non rispetta le legittime aspettative degli operatori sanitari e tanto meno gli accordi collettivi del comparto. Per questo ultimo aspetto il senatore Ronconi fa presente che è molto più facile per il Governo contrattare gli aspetti salienti della normativa con i sindacati confederali – che hanno un chiaro interesse alla cogestione dello Stato – anzichè con le organizzazioni sindacali non confederali e autonome, che poi ne risultano discriminate. Questa situazione, a suo avviso, non può che screditare l'azione di Governo, in quanto lo Stato perde autorevolezza nel momento in cui si provoca confusione e disorientamento fra le parti interessate.

In conclusione del suo intervento, il senatore Ronconi non può non rilevare poi l'ennesima assenza del Ministro, anche se è certo che il sottosegretario Bettoni Brandani gli rappresenterà quella forte critica espressa sul decreto, condivisa peraltro da tutto il comparto sanitario che si ritiene ingiustamente penalizzato da una normativa che avrebbe dovuto valorizzare l'attività dei dirigenti e degli operatori sanitari.

Il senatore Baldassare LAURIA sottolinea che il Ministro della sanità non ha tenuto conto in alcun modo dei rilievi che la Commissione ha espresso sulla normativa relativa alle incompatibilità in occasione della sua audizione sul decreto ministeriale 28 febbraio 1997. Il Ministro non ha neanche considerato la ricaduta finanziaria negativa recata da tale normativa, che avrebbe dovuto apportare ulteriori risorse al servizio sanitario pubblico. In realtà si assiste ad un notevole esodo di dirigenti di secondo livello dalle strutture pubbliche, data la forte penalizzazione che essi subiscono dalla normativa in materia. A tale proposito va rilevato che le dichiarazioni del Ministro in merito all'alto numero di opzioni per le strutture pubbliche riguardano esclusivamente i medici di primo livello, che necessariamente si sono determinati a tale scelta in quanto ancora non hanno maturato l'adeguata formazione professionale oppure non hanno ancora avuto l'opportunità di esplicitare la loro attività in strutture private. L'oratore ritiene quindi che la normativa in materia andrebbe ridefinita in modo non penalizzante per i medici, ma valorizzandone la professionalità, al fine di sviluppare l'efficienza gestionale e finanziaria delle strutture pubbliche.

Il senatore MONTELEONE ritiene che il testo in conversione, non diversamente del resto dalla maggior parte dei decreti-legge emanati da

questo come dai precedenti Governi, difetti completamente dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Infatti l'intera materia relativa all'esercizio dell'attività libero-professionale, che trova spunto da una precisa scelta politica operata in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997, richiedeva un preventivo monitoraggio circa le reali condizioni delle strutture pubbliche e la possibilità che in esse potessero essere riservati spazi per l'attività intramuraria. Solo dopo tale necessaria ricognizione, acquisiti i necessari elementi informativi, sarebbe stato possibile per i medici avere il quadro chiaro della situazione ai fini della successiva opzione per il tipo di attività libero-professionale. Mancando tale preventiva ricognizione, la normativa dettata in materia assume il carattere dell'imposizione e non può che generare contenziosi. A tale proposito l'oratore esprime l'avviso che il ricorso avverso il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, i cui effetti sono stati sospesi dal Tribunale amministrativo regionale, è sintomo di una situazione conflittuale fra il Ministro, le regioni e le parti sociali, al di là del problema della corretta interpretazione giuridica della normativa. La sua parte politica è pertanto ampiamente disponibile a svolgere un ampio confronto con il Ministro in modo tale da trovare un punto di equilibrio tra l'azione di Governo e le legittime aspettative dei medici, senza penalizzarli.

Il senatore Roberto NAPOLI ritiene che il decreto legge in esame costituisca un ulteriore motivo di riflessione in merito all'indirizzo di politica sanitaria che il Governo sta perseguendo e sull'incidenza di una serie di norme sul sistema sanitario che, per molti aspetti, rimane ancora ibrido in considerazione del fatto che molte strutture private sono tuttora finanziate da risorse pubbliche. Egli esprime l'avviso che le scelte effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997 hanno portato ad un ridimensionamento di fatto dei servizi sul territorio, ad un aumento della conflittualità all'interno delle strutture ospedaliere e alla protesta degli operatori sanitari che si sentono fortemente penalizzati, specie coloro che hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze professionali operando in strutture private. La sua parte politica, prosegue l'oratore, sostiene che sia preferibile una introduzione graduale della normativa sull'attività libero-professionale e il regime delle incompatibilità, in modo tale da non innescare una ulteriore serie di contenziosi. Quanto al merito del decreto, il senatore Roberto Napoli esprime perplessità in merito all'articolo 1 perchè ancora una volta viene affidata l'intera regolamentazione degli aspetti tecnici della materia ad un decreto del Ministro della sanità. Concludendo il proprio intervento, l'oratore esprime un giudizio fortemente negativo sull'eccessiva sindacalizzazione dei processi decisionali che competono al Governo, che dimostra di dialogare molto più frequentemente con le organizzazioni sindacali confederali piuttosto che con le altre.

Il senatore BRUNI ritiene che i problemi applicativi e interpretativi cui il decreto-legge in esame intende dare soluzione nascano in realtà da una normativa estremamente discutibile, quale quella recata dalle norme

sulle incompatibilità dei medici approvate con la legge di razionalizzazione della finanza pubblica. Egli ritiene quindi che sarebbe opportuno sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, anche in considerazione della presentazione di un disegno di legge, di cui egli è primo firmatario, che affronta la problematica delle incompatibilità in maniera organica.

Il senatore TOMASSINI osserva che, in occasione dell'esame dei documenti finanziari, l'opposizione aveva anche troppo facilmente previsto che, come si è poi puntualmente verificato, il regime delle incompatibilità surrettiziamente introdotte con la legge di razionalizzazione della finanza pubblica - laddove sarebbe stato necessario affrontare la materia in maniera organica e approfondita - avrebbe determinato un sistema di difficile applicazione, tale da scoraggiare i medici più qualificati dal proseguire il proprio rapporto con il Servizio sanitario nazionale e da determinare una vera e propria truffa per gli assistiti, i quali si troveranno ad aver pagato per avere un letto in corsia e un'assistenza medica non particolarmente qualificata.

Nell'osservare che il decreto-legge, se pure consente che non venga annullato il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997, non fa però venir meno i rilevanti dubbi di costituzionalità sulla disciplina introdotta dalle norme della legge n. 662 del 1996 relative alle incompatibilità, il senatore Tomassini sottolinea l'inattendibilità dei dati secondo i quali un'elevata percentuale di medici del Servizio sanitario nazionale avrebbe optato per l'attività intramuraria, dal momento che una valutazione obiettiva dei dati suddetti non può prescindere dal considerare quanti di questi medici siano professionisti effettivamente esperti e di elevata qualificazione.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO osserva che i rappresentanti dell'opposizione hanno riproposto le critiche già formulate al regime delle incompatibilità che, in realtà, è ormai un dato normativo acquisito, al quale il decreto-legge in esame intende unicamente apprestare un efficace strumento di applicazione.

Egli dissente poi dalle valutazioni formulate dal senatore Tomassini circa le percentuali di opzione dei medici del Servizio sanitario nazionale a favore dell'attività libero-professionale intramuraria. In realtà il fatto che circa il 60 per cento dei medici del Servizio sanitario nazionale abbia optato per lo svolgimento della libera professione all'interno dell'Azienda sanitaria, contraddice con assoluta evidenza le previsioni a suo tempo formulate dall'opposizione. Tentare, come ha fatto il senatore Tomassini, di spiegare questi dati affermando che ad andarsene sono gli operatori più qualificati rappresenta un infelice tentativo di giustificare *a posteriori* la smentita di profezie fosche quanto infondate.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, rileva come non possano essere condivise

le critiche di chi considera il decreto come una sorta di delega in bianco che il Governo chiede al Parlamento, dal momento che l'emanazione dei decreti attuativi della disciplina assistenziale e previdenziale, previsti dall'articolo 3, appare coerente con il processo di delegificazione in atto, con il quale si intende semplificare il sistema normativo italiano, mentre l'articolo 4 conferisce al Ministro unicamente il compito di emanare linee-guida, peraltro ampiamente proceduralizzate, senza intaccare l'autonomia delle regioni.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 21 luglio 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti in Italia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

(R048 000, C12^a, 0003^o)

Dopo una breve introduzione del presidente CARELLA, che illustra le finalità dell'indagine conoscitiva, il dottor Roberto BERTOLLINI illustra lo studio elaborato due anni fa dalla divisione di Roma del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, diretto a valutare gli effetti sulla salute che si sono prodotti negli ultimi anni in una serie di aree a particolare rischio ambientale.

Le aree individuate, che sono però attualmente in corso di revisione sono state suddivise in due categorie.

Vi sono in primo luogo quelle che sono state definite come aree puntiformi, vale a dire aree in cui sono stati censiti non più di sei comuni con elevato rischio ambientale e dove i fattori inquinanti possono essere ricondotti ad un numero limitato di tipologie.

Vi sono poi le cosiddette aree complesse dove il territorio interessato è più vasto e dove si intrecciano numerose concause di inquinamento.

Tra le prime sono state studiate le aree di Massa Carrara, Manfredonia, Taranto, Brindisi, Augusta-Priolo, Gela, Crotone e Porto Scuso.

Tra le seconde vi sono la Val Bormida, l'area Lambro-Olona-Seveso, l'area dei cosiddetti conoidi della Valle del Po, il Polesine, il Po di Volano, la provincia di Napoli e la Valle del Sarno.

Il dottor Bertollini illustra quindi alcuni aspetti metodologici dello studio. Dal punto di vista temporale sono stati studiati in primo luogo gli effetti manifestati in passato ovvero nel presente in relazione ad esposizioni interiori a fattori inquinanti; è stata poi effettuata una valutazione dei possibili effetti sulla salute futura prevedibili sulla base dell'attuale prevalenza della distribuzione di fattori a rischio nella popolazione; è stata inoltre effettuata una valutazione dei possibili impatti fu-

turi della salute determinati dall'evoluzione delle condizioni ambientali in relazione alle possibili opzioni effettuate dai responsabili delle politiche di sviluppo.

Tali valutazioni hanno tenuto conto del fatto che la valutazione della relazione tra ambiente e salute deve essere messa in relazione all'evolversi delle conoscenze scientifiche; ciò ha portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione dei livelli di concentrazione dei fattori inquinanti ritenuti dannosi per la salute, per cui può accadere che anche in situazioni in cui si sia proceduto a ridurre nel corso degli anni i livelli di esposizione alle sostanze inquinanti questi ultimi possono aver mantenuto intatta la loro pericolosità per la salute, laddove avrebbero potuto essere considerati accettabili in epoche precedenti.

In particolare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di proporre ai Paesi membri di non porre alcun limite di concentrazione accettabile per le particelle sospese prodotte dalla combustione dei veicoli a motore che abbiano dimensione inferiore a 10 micron, essendo queste sempre e comunque pericolose. A tale proposito egli sottolinea come le città italiane siano da questo punto di vista particolarmente a rischio.

Il dottor Bertollini illustra poi alcune tabelle relative alla mortalità per malattie respiratorie e per tumori verificate nelle zone a rischio e al loro eventuale scostamento dalle aspettative elaborate sulla base dei dati epidemiologici nazionali.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Bertollini e l'ingegner Faberi per il loro intervento auspicando che i dati forniti nell'odierna audizione possano essere integrati in un successivo incontro.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

del Senato della Repubblica

con la

VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

2ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VELTRI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa, accompagnato dal dirigente generale Pera e dall'avvocato Cutrera, il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Mattioli ed il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, R54ª, 0001°)

Il deputato SARACA chiede che si assicuri la possibilità ai deputati di presenziare al più presto ai lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il presidente VELTRI aderisce alla richiesta e prefigura un rinvio dell'audizione del sottosegretario Barberi ad altra seduta. Si riserva altresì di comunicare ai soggetti auditi un'integrazione del questionario loro trasmesso.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dei lavori pubblici**(R048 000, R54^a, 0001^o)

Il ministro COSTA risponde al questionario inviatogli e produce un documento sullo stato d'attuazione della legge n. 183 del 1989. Indi presenta al Comitato l'avvocato CUTRERA, che illustra i lavori della Commissione ministeriale di studio sulla difesa del suolo, producendo un documento di provvisorie conclusioni.

Il deputato SARACA si riserva di fornire alla Presidenza quesiti specifici, che il presidente VELTRI si impegna a trasmettere al più presto al Ministro dei lavori pubblici.

Il presidente VELTRI ringrazia i soggetti auditi e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DEL COMITATO(A007 000, R54^a, 0001^o)

Il presidente VELTRI propone che il Comitato prosegua i suoi lavori con il seguente calendario:

21 luglio 1997, ore 16: audizione del direttore generale del Servizio per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, architetto Costanza Pera; ore 16,30: audizione del direttore generale del servizio della tutela delle acque del medesimo dicastero, ingegner Gianfranco Mascazzini;

28 luglio 1997, ore 17: audizione del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, professor ingegner Aurelio Misiti; ore 18: audizione del capo del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, ingegner Giuseppe Batini;

31 luglio 1997, ore 16: audizione del sottosegretario agli interni Barberi, delegato al Dipartimento della Protezione civile; ore 16,30: audizione del ministro dell'ambiente Ronchi, o del sottosegretario da lui delegato.

Prende atto il Comitato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,45.*(A007 000, B14^a, 0007^o)**MODIFICA NELLA DENOMINAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente, Salvatore BIASCO, informa che, a seguito di propria richiesta, in data 16 luglio 1997 il Presidente della Camera ha comunicato che, previa intesa con il Presidente del Senato, la Commissione, finora denominata «Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica» assume la seguente denominazione «Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE(A007 000, B14^a, 0007^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, comunica che con lettera in data 11 luglio 1997 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della commissione il senatore Massimo Bonavita, in sostituzione del senatore Gavino Angius, dimissionario.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0007^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo, nella seduta del 15 luglio scorso.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Gianfranco CONTE intende per il momento limitare il proprio intervento ad alcune considerazioni di fondo. Valutato negativamente il fatto che lo schema di decreto affronti una serie di problemi di dettaglio, meglio regolamentabili in altra sede, osserva che esso rispecchia comunque un atteggiamento di carattere ideologico non condivisibile. A titolo esemplificativo cita il caso del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli; emerge una impostazione che tende a colpire le realtà imprenditoriali individuali, eliminando il tetto dei cento milioni al sistema della forfettizzazione per le cooperative agricole.

Per quanto concerne il regime speciale IVA per lo spettacolo, rammenta che da tempo il settore è soggetto ad una tassa specifica, aggiuntiva alle normali tasse d'impresa, che non trova equivalenti in Europa. Ricorda di aver presentato, già a suo tempo, una apposita proposta di rimodulazione dell'imposta sullo spettacolo, tendente a spostarne una parte di onere nel settore dei giochi e scommesse; tale proposta non ha poi avuto seguito, nonostante un iniziale avviso favorevole del Governo.

Ad un aumento della imposta sui giochi e scommesse si è poi proceduto nella manovra finanziaria per l'anno in corso, senza però prevedere che all'aumento della stessa corrispondesse una riduzione della tassazione nel settore dello spettacolo.

A seguito di ciò, la attuale imposizione del settore è ormai stimabile, nonostante la presenza di un regime forfettario IVA, situarsi al 75 per cento delle entrate, per effetto del cumularsi della tassazione ordinaria sulle imprese e dell'imposta speciale sullo spettacolo. La situazione è pertanto insostenibile, e rischia di portare all'espulsione dell'imprenditoria dal mondo dello spettacolo.

Lamenta infine una scarsa visione d'insieme nell'azione governativa nel settore, poichè, ad esempio, il riordino in corso dell'imposta sullo spettacolo sembra ignorato nell'articolato contenuto nel progetto di legge sulla musica, oltre che, per alcune aspetti, anche nel presente provvedimento.

Stante l'imminenza di votazioni presso la Camera, il presidente, Salvatore BIASCO, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B14^a, 0008^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, in considerazione dell'intensificarsi dei lavori parlamentari prima della pausa estiva, con il conseguente ridursi dei tempi a disposizione dei componenti della Commissione per l'esame dei provvedimenti, propone che, diversamente da quanto stabilito nella precedente seduta del 10 luglio, il programma dei lavori per la prossima settimana sia così articolato:

martedì 22 luglio, ore 20:

votazione del parere sullo schema di decreto recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente (*il termine per*

il parere del relatore è per le ore 18 di giovedì 17 luglio ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 16 di martedì 22 luglio);

al termine:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
(R029 000, B14^a, 0002^o)

giovedì 24 luglio, ore 13,30:

audizioni informali sullo schema di decreto concernente il riordino IVA;

giovedì 24 luglio, ore 18:

chiusura della discussione generale e replica del relatore sullo schema di decreto concernente il riordino IVA.

La Commissione consente.

Avverte inoltre che per le medesime motivazioni sopradette, la seduta pomeridiana prevista per la giornata odierna non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

49^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI propone un parere favorevole, integrato dall'osservazione, già formulata dalla senatrice Dentamaro nel corso dell'esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, circa l'opportunità di provvedere ai sensi dell'articolo 1 in base a un atto collegiale del Governo, piuttosto che con un decreto ministeriale.

Conviene la Sottocommissione.

(2481) Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pinggera nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(DOC. XXII, n. 34) LAURO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali*

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

(R162 000, C08ª, 0001ª)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(2630) LA LOGGIA ed altri. – *Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari*

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea*

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 1063; favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2080)

Riferisce il senatore MAGNALBÒ, proponendo un parere favorevole sul disegno di legge n. 1063. Quanto al disegno di legge n. 2080, rileva la mancata considerazione dei cittadini dell'Unione europea e la previsione di molte disposizioni di dettaglio, che non esigono norme di rango primario. Con tali osservazioni, propone di rendere un parere favorevole anche sul disegno di legge n. 2080.

Conviene la Sottocommissione.

(2367) CAZZARO ed altri. – *Disciplina delle attività di facchinaggio*

(Parere alla 10ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore BESOSTRI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(841) DIANA Lino ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(987) BEDIN ed altri. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1088) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1097) CAPALDI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(2357) SERENA. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 987, 1088 e 2357; non ostativo sui disegni di legge n. 841 e 1097)

Il relatore BESOSTRI propone un parere non ostativo sui disegni di legge nn. 841 e 1097. Quanto ai disegni di legge n. 987, 1088 e 2357,

propone di osservare che la proliferazione di albi professionali determina l'introduzione di vincoli eccessivi alle rispettive attività.

La Sottocommissione consente sulle proposte del relatore.

(2093) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la disciplina sul franchising*
(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(2552) BUCCIERO ed altri. – *Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16*

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione pronuncia un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(256) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) CURTO. – *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1310) BARRILE ed altri. – *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(1330) DI ORIO. – *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1332) DI ORIO. – *Norme in materia di erboristeria e di piante officinali*

(1789) SERENA. – *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1977) RIPAMONTI ed altri. – *Norme in materia di prodotti fitosanitari*

(1998) CARELLA. – *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2000) AGOSTINI ed altri. – *Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta*

(2036) NAPOLI Roberto ed altri. – *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(2044) TOMASSINI. – *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2163) CARELLA ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici*

(2182) SERENA. – *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2318) *SERENA. - Norme in materia di erboristeria*

(2471) *LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il senatore BESOSTRI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, rilevando che il n. 1998 contraddittoriamente afferma la liberalizzazione della vendita farmaceutica, ma mantiene la prescrizione di decadenza per la relativa autorizzazione per gli interdetti dai pubblici uffici. In proposito, egli osserva che la libertà di iniziativa deve essere bilanciata con la programmazione territoriale, mentre l'articolo 5 dello stesso disegno di legge prefigura un sistema di servizio pubblico locale non coerente alle potestà proprie dei comuni in base alla legislazione vigente e l'articolo 7 prevede un meccanismo di dislocazione territoriale incongruo rispetto alle esigenze di servizio alla popolazione. Quanto al disegno di legge n. 1330, rileva alcune disposizioni in contrasto con il divieto di extraterritorialità dei servizi resi dagli enti locali e osserva, in linea generale, che in materia farmaceutica deve essere contestualmente considerato sia l'aspetto pubblicistico che quello di attività privata. In ordine al disegno di legge n. 1332, si tratta di una normativa che corrisponde anche a prescrizioni comunitarie ma viene prefigurata in termini di eccessivo dettaglio rispetto alla funzione propria della legge.

Il relatore si riserva di fornire ulteriori indicazioni circa gli altri disegni di legge in esame.

Il senatore PINGGERA considera importante una valutazione accurata dei disegni di legge, per il coinvolgimento di rilevanti interessi che non giustificano a suo avviso una completa liberalizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

72^a Seduta*Presidenza del Senatore*

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per il tesoro Giarda.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti; seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha deciso di rinviare l'esame del disegno di legge al fine di approfondire le perplessità sorte in ordine alle implicazioni di carattere finanziario derivanti dall'articolo 1, comma 7 e dall'articolo 3, comma 6.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che i fondi utilizzati nel comma 7 dell'articolo 1 non riguardano la gestione di cassa degli enti interessati, ma quella di competenza, in cui gli accantonamenti per le riserve tecniche sono iscritti tra i costi. Chiarisce inoltre che il comma 6 dell'articolo 3 riguarda limiti di impegno a durata ventennale, corrispondenti a rate per ammortamento di mutui, alcuni dei quali saranno attivati in esercizi finanziari successivi, con la conseguente necessità di prevedere, in deroga alla normativa contabile, la possibilità di impegnare le somme in questione anche oltre il termine dell'esercizio di competenza.

Il relatore MORANDO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nonchè sugli emendamenti, ad eccezione che su quelli 2.3, 2.12, 2.59, 2.60, 2.89, 3.1, 3.2, 3.6, 3.11, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30 e 5.3, sui quali propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della costituzione.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Venerdì 18 luglio 1997, ore 10

Audizione del Presidente dell'ANFIA, ingegner Pietro Fusaro, e del vicepresidente dell'ADA, Anselmo Calò.
